



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 402

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 2 febbraio 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera)	Pag. 6
--	--------

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag. 8
---	--------

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	Pag. 13
4 ^a - Difesa	» 15
5 ^a - Bilancio	» 23
6 ^a - Finanze e tesoro	» 26
7 ^a - Istruzione	» 29
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 38
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 41
11 ^a - Lavoro	» 53
12 ^a - Igiene e sanità	» 58
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 63
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 71

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 80
---	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	83
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	87
Per la semplificazione	»	89
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	91

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito	Pag.	175
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	»	182

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag.	183
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	184
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	185
RAI-TV - Accesso	»	186

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	Pag.	187
---	-------------	------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 2 febbraio 2011

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,50.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Sicilia

Il PRESIDENTE riassume, non facendosi osservazioni, la funzione di relatore.

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Sicilia a seguito delle dimissioni del senatore Salvatore Cuffaro, che il Senato ha accolto nella seduta antimeridiana odierna dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione illustrata dal PRESIDENTE – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario è Maria Giuseppa Castiglione.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 2 febbraio 2011

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
DINI

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI avverte che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione satellitare del Senato, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 4 febbraio 2011

Il presidente DINI introduce i temi dell'audizione.

Il ministro FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il Presidente della XIV Commissione PESCANTE (*PdL*), il senatore TONINI (*PD*), il deputato Margherita BONIVER (*PdL*), i senatori DIVINA (*LNP*), Emma BONINO (*PD*), SANTINI (*PdL*) e LIVI BACCI (*PD*), il deputato GOZI (*PD*), i senatori MORANDO (*PD*) e MECACCI (*PD*).

Il ministro FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 2 febbraio 2011

26^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 8,50.***IN SEDE REFERENTE**

(1969-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale, assegnato in quarta lettura al Senato, reca la ratifica della Convenzione di Lanzarote e alcune norme di adeguamento interno. Queste ultime in particolare intervengono sul diritto e sulla procedura penale, nonché sull'ordinamento penitenziario.

Procede quindi alla disamina delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

In primo luogo, significative modifiche sono state apportate all'articolo 4, recante modifiche al codice penale. In particolare la Camera dei deputati è intervenuta sulla lettera *b*), la quale introduce e disciplina la nuova fattispecie di reato di «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedo-pornografia», ripristinando il testo approvato in prima lettura. Più nel dettaglio la norma sanziona con la pena della reclusione da tre a cinque anni la pubblica istigazione – o l'apologia – con qualsiasi mezzo, anche telematico, a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di

prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne. Rispetto alla formulazione approvata dal Senato è stata elevata da un anno e sei mesi a tre anni la pena minima; inoltre sono state apportate modifiche al catalogo dei delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato. Mentre il testo Senato faceva riferimento, infatti, al reato di atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità economica, il testo Camera invece fa riferimento all'intero articolo 600-*bis* e quindi anche alla fattispecie di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile prevista dal primo comma. Inoltre è stato espunto dal catalogo di reati il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale. È stata infine soppressa l'aggravante del fatto commesso attraverso la stampa, mezzi telematici o informativi di cui al comma 4 del nuovo articolo 414-*bis* del codice penale.

La Camera dei deputati è poi intervenuta con modifiche di carattere strettamente formale sull'articolo 576 del codice penale relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio (lettera *e*) dell'articolo 4). In particolare conformemente alle modifiche apportate alla rubrica si è definitivamente sostituita la residuale definizione «pena di morte» con «ergastolo» anche nel primo comma dell'articolo 576.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento poi sono state apportate talune modifiche alla lettera *u*) dell'articolo 4, la quale novella l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e prevedendo misure di sicurezza personali a carico di coloro che sono stati condannati per i delitti a sfondo sessuali indicati.

In particolare il testo licenziato dal Senato prevedeva che l'interdizione dai pubblici uffici conseguisse alla condanna per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, adescamento di minorenne soltanto a condizione che il condannato avesse abusato della propria funzione.

Fra le norme oggetto di modifica segnala poi il comma 3 dell'articolo 609-*nonies*, il quale prevede, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione al reo condannato per delitti sessuali, di talune misure di sicurezza personale, previo accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 203. Rispetto al testo licenziato dal Senato, da un lato, è stata ridotta la durata da cinque anni a un anno e, dall'altro, è stata introdotta la condizione del previo accertamento della pericolosità sociale. È stata poi modificata la sanzione prevista per la violazione delle misure di sicurezza da ultimo richiamate.

Significativi interventi sono stati apportati anche all'articolo 5, recante modifiche al codice di procedura penale.

In particolare segnala la lettera *a*) del comma 1, la quale, modificata dalla Camera, interviene sul comma 3-*bis* dell'articolo 51, inserendo il richiamo al nuovo settimo comma dell'articolo 416 del codice penale nel-

l'elenco dei delitti per i quali le funzioni di p.m. devono essere esercitate dall'ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto. Si è in tal modo ripristinata l'originaria formulazione della lettera *a*), incisivamente modificata nel corso dell'esame presso il Senato. Le Commissioni 2^a e 3^a riunite infatti, attraverso l'approvazione dell'emendamento 5.2 (testo 2) del senatore Centaro, intervenendo sull'articolo 51, avevano sottratto alle procure distrettuali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori; restituendo quindi la competenza per tali fattispecie alle procure circondariali. Al riguardo osserva come il ripristino della originaria formulazione della norma sia stato sollecitato anche dal coordinatore per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno, audito in sede informale, dalle Commissioni riunite II e III della Camera. Questi, nel corso dell'audizione, infatti ha espresso talune perplessità sulla modifica apportata dal Senato, in considerazione della *ratio* della disposizione vigente, per la quale la competenza delle procure distrettuali appare necessaria al fine di facilitare il coordinamento delle indagini e la formazione di gruppi di lavoro specializzati nella materia della pedo-pornografia, materia che quasi sempre annovera condotte che si concretizzano attraverso internet e l'utilizzo di nuove tecnologie.

È stata poi modificata la lettera *e*) la quale novella l'articolo 380 del codice di rito inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater*, primo e secondo comma. L'originaria formulazione, inserita nel testo nel corso dell'esame in Senato con l'approvazione dell'emendamento 5.105 (testo 2) della sen. Della Monica e altri, prevedeva il solo richiamo al comma 1.

Modifiche di mero coordinamento sono state apportate alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 5, la quale interviene sull'istituto dell'incidente probatorio.

Infine ricorda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 7, il quale interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedo-pornografia, nonché di violenza sessuale. Fra le parti modificate segnala il comma 2, il quale subordina la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione e pornografia minorile, turismo sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, adescamento di minorenni, violenza sessuale in danno di minori alla positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica, di cui al nuovo articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario, di cui al comma 3.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel ritenere condivisibili le modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che il testo del disegno di legge in titolo possa essere approvato senza ulteriori interventi definitivamente dal Senato, ponendo fine così ad una estenuante *navette*. Si sofferma poi brevemente sulle modifiche apportate all'articolo 51 del codice di procedura penale, sottolineando come appaiano convincenti i rilievi formulati dal coordinatore per la sicurezza

informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno, dottor Vulpiani, con le quali è stato sollecitato il ripristino della competenza delle procure distrettuali per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori.

Il presidente BERSELLI evidenzia come la questione relativa alla competenza per i reati sessuali sui minori sia di particolare rilievo e come tale meriti un'ulteriore adeguata riflessione da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore CENTARO (*PdL*) ricorda preliminarmente le ragioni sottese all'emendamento 5.2 (testo 2), con il quale era stata attribuita alle procure circondariali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori al fine di evitare che l'eccessivo carico di lavoro attribuito alle procure distrettuali – peraltro denunciato dalle stesse procure, potesse influire sulla concreta perseguibilità di reati tanto gravi.

Con riguardo ai rilievi formulati dal coordinatore per la sicurezza informatica, osserva come il fatto che le condotte pedo-pornografiche spesso si concretizzano attraverso *internet*, con una sostanziale delocalizzazione dei reati, possa essere argomento utilizzato a sostegno dell'attribuzione delle competenze a favore delle singole procure circondariali.

Conclude chiedendo che su tale questione le Commissioni riunite procedano all'audizione non solo, nuovamente, del dottor Vulpiani, ma anche di alcuni magistrati impegnati nel contrasto dei reati in questione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime in primo luogo serie perplessità sulle modifiche apportate alla lettera *b*) dell'articolo 4, sottolineando come l'inasprimento sanzionatorio nel minimo di per sé non assicuri una più piena perseguibilità del reato. Peraltro rileva come tali sanzioni rischino di colpire anche le condotte di minore gravità sociale, che sono comunque riconducibili nel reato di pubblica istigazione.

Si sofferma poi sulle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 609-*nonies*, evidenziando come la necessità del previo accertamento della pericolosità sociale ampli oltremodo la discrezionalità degli organi giudicanti. Per quanto concerne poi la questione della competenza condivide i rilievi formulati dal senatore Centaro, osservando come i timori di una paralisi delle procure distrettuali siano più che fondati. Conclude concordando con la richiesta di audizione, anche in ossequio al bicameralismo perfetto e all'autonomia delle Camere.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), dopo aver ripercorso le modifiche apportate all'articolo 51 del codice di rito, sottolinea come ogni intervento modificativo su norme processuali rischi di determinare confusione, soprattutto se tali modifiche si succedono a breve distanza fra loro. Conclude ricordando alle Commissioni riunite come non siano ancora state

risolte le questioni di competenza poste con riguardo ai reati di terrorismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

216^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2329) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(2534) DELLA MONICA ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(Esame del disegno di legge n. 2534, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2329 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2329, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2534 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) riferisce sul disegno di legge n. 2534, il quale reca significative modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che, in attuazione dell'articolo 60 della legge n. 69 del 2009, disciplina il procedimento di mediazione-conciliazione nelle cause civili.

Gli interventi proposti risultano, come precisato nella relazione introduttiva del disegno di legge, frutto anche delle riflessioni critiche che sono state svolte dai vari organismi ed associazioni dell'avvocatura, formulate fra l'altro con riguardo alla differenza tra l'istituto della conciliazione e quello della mediazione.

Nel merito il provvedimento si compone di un solo articolo. Procede quindi alla puntuale disamina delle singole lettere nelle quali si articola la suddetta disposizione.

La lettera *a*) apporta modifiche all'articolo 4, recante norme in materia di accesso alla mediazione. In particolare, analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2329, si stabilisce che la competenza degli organismi di conciliazione sia individuata sulla base degli ordinari criteri territoriali. La norma poi abroga il comma 3 dell'articolo 4 nella parte in cui sanziona con l'annullabilità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito nel caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione.

La lettera *b*), poi, disponendo l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28, elimina – similmente all'articolo 5 del disegno di legge n. 2329 – il principio di obbligatorietà e riconduce la procedura di mediazione in un ambito del tutto separato dalla giurisdizione.

La lettera successiva prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 8 che stabilisce in capo al giudice la possibilità di desumere argomenti di prova in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione. Strettamente collegata a tale modifica è l'abrogazione della seconda parte del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo (lettera *d*)) laddove non ammette la prova testimoniale sul contenuto delle dichiarazioni o informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione. Dopo aver illustrato la lettera *e*), la quale riformula il comma 1 dell'articolo 11, eliminando l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione quando la mediazione è già fallita, a favore di una semplice proposta «se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento», si sofferma sulla lettera *f*) la quale dispone l'abrogazione degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo, i quali intervengono in materia rispettivamente di spese processuali, e di mediazione nell'azione di classe.

Conclude proponendo la congiunzione del provvedimento all'esame del disegno di legge n. 2329, vertente su analoga materia.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

180^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI comunica che dal 31 gennaio il senatore Sebastiano Burgaretta Aparo è divenuto componente della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2190) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 gennaio scorso.

Il sottosegretario COSSIGA fornisce alcune precisazioni in ordine alla posizione del governo sull'emendamento 6.0.1, a firma del senatore Torri e recante norme integrative in materia di inquadramento del ruolo marescialli, rilevando innanzitutto che, ai sensi di quanto disposto dal Codice dell'ordinamento militare, l'avanzamento al grado di primo maresciallo può avvenire a scelta o per esami, con un numero di promozioni annualmente fissato in misura non superiore al 70 per cento degli esodi che si verificano entro il 31 dicembre di ogni anno fino al 2015, non superiore ad un trentesimo del personale appartenente al ruolo nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2020 ed in numero pari alle vacanze determinatesi nel grado al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2021.

Il conferimento della qualifica di luogotenente, invece, avviene soltanto a scelta, con l'aliquota di valutazione costituita dai primi marescialli con anzianità di grado stabilita con decreto del ministro della Difesa sino al 2020 e dai primi marescialli con quattordici anni di anzianità di grado a decorrere dal 2021. Il numero delle qualifiche da conferire viene quindi fissato annualmente tramite decreto ministeriale in relazione alle esigenze funzionali ed ordinarie di ciascuna forza armata.

L'emendamento in questione, prosegue il rappresentante del governo, farebbe invece sì che il conferimento del grado di primo maresciallo avvenga esclusivamente ad anzianità, e che sia riservato a tutti i marescialli aventi non meno di venticinque anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2010, mentre la qualifica di luogotenente avverrebbe del pari ad anzianità e sarebbe riservata a tutti i marescialli con trenta anni effettivi di servizio alla stessa data. I conferimenti avrebbero luogo a prescindere dal grado rivestito e dall'anzianità nello stesso, senza oneri finanziari.

Tuttavia, tale innovazione presenterebbe alcuni profili di criticità. La sua applicazione, infatti, potrebbe dar luogo a scavalcamenti a danno del personale che, per merito, possiede maggiore anzianità di grado pur vantando una minore anzianità di servizio, creare disallineamenti con l'omologo personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (che, pur in possesso delle previste anzianità di servizio, rimarrebbe soggetto alle procedure di avanzamento a scelta) e far sì che vengano conferiti il grado di primo maresciallo ovvero la qualifica di luogotenente anche a coloro che – in più occasioni – non sono risultati idonei all'avanzamento. Tale situazione comporterebbe, altresì, un rilevante aumento delle procedure di contenzioso connesse alle possibili rivendicazioni da parte dei sottufficiali esclusi per non aver maturato, anche solo per pochi giorni, la necessaria anzianità di servizio. Inoltre, eventuali modifiche della normativa vigente richiederebbero un'espressa delega legislativa.

Il rappresentante del governo osserva, infine, che l'attuazione di quanto previsto nell'emendamento 6.0.1 comporterebbe anche maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, ed in assenza di adeguata copertura. Ciò in quanto non potrebbe sovvenire la previsione – contenuta nella proposta – dell'assenza di effetti economici conseguenti alla concessione del beneficio che, se intesa nel senso che il personale in questione non avrà mai diritto al corrispondente trattamento retributivo, presenterebbe profili di dubbia costituzionalità.

Conclude quindi ribadendo l'invito al ritiro già formulato nella seduta del 20 gennaio, in assenza del quale l'orientamento dell'Esecutivo non potrebbe che essere contrario.

Replica il senatore TORRI (*LNP*), insistendo sulla piena validità dei contenuti sottesi all'emendamento a sua firma. La proposta, infatti, mira a sanare una condizione sperequativa creata a danno di molti appartenenti al ruolo (già oggetto, peraltro, del disegno di legge n. 934 sua firma, il cui *iter* in Commissione risulta attualmente sospeso in attesa della relazione tecnica richiesta dalla commissione Bilancio nel corso dell'esame in

sede consultiva), preoccupandosi, altresì, di non comportare ingiustificati gravami sul bilancio dello Stato.

A fronte, pertanto, dell'obiettivo validità dei contenuti dell'emendamento (che affronta una questione particolarmente sentita dal personale), la posizione assunta al riguardo dall'Esecutivo sembra apparire ingiustificatamente dilatoria e non improntata ad opportuni principi di trasparenza ed in ragione di ciò, l'oratore annuncia di revocare la dichiarazione di ritiro da lui formulata nella seduta del 20 gennaio, insistendo affinché l'emendamento 6.0.1 venga posto in votazione.

Il sottosegretario COSSIGA, preso atto di quanto espresso dal senatore Torri e dopo aver ribadito che l'applicazione concreta di quanto disposto dall'emendamento 6.0.1 darebbe luogo a rilevanti problematiche di merito e ad un forte aumento dei contenziosi, dichiara di rimettersi a quanto la Commissione riterrà opportuno deliberare in sede di voto.

Ribadisce quindi gli orientamenti già formulati nella seduta del 20 gennaio sui restanti emendamenti.

Ad avviso della senatrice NEGRI (PD), sarebbe opportuno conoscere l'effettiva entità dei beneficiari della disposizione.

Il senatore TORRI (LNP), dopo aver ricordato che la proposta a sua firma mira a far fronte ad un'evidente ed ingiusta disparità di trattamento prodottasi in capo ad alcuni marescialli, ribadisce l'opportunità che l'emendamento 6.0.1 venga comunque posto in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(169) RAMPONI. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente CANTONI dà conto del parere espresso nella giornata di ieri dalla Commissione Affari costituzionali, rilevando che esso, pur essendo di natura non ostativa, è corredato di una condizione molto penetrante e limitativa, riferita sia al testo sia all'emendamento di adeguamento da lui presentato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

181^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1118) SCANU ed altri. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata*

(2349) GALLONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 novembre 2010.

Il sottosegretario COSSIGA, preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e di quanto rilevato dal Capo del primo reparto dello Stato maggiore della Difesa nel corso dell'audizione tenutasi nella seduta pomeridiana del 3 novembre 2010, esprime un avviso sostanzialmente contrario sui provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Il relatore CARRARA (*PdL*) aderisce a quanto rappresentato dal sottosegretario.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), dopo aver rilevato che la problematica sottesa ai disegni di legge in titolo è comunque particolarmente sentita da numerosi giovani desiderosi di prestare servizio presso le Forze armate, auspica che la stessa possa comunque essere debitamente approfondita, anche in tempi successivi.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che i provvedimenti si prestano a penetranti rilievi critici, stante la complessità della vigente disciplina sul reclutamento. Inoltre, la fascia dei soggetti interessati appare comunque circoscritta, non configurandosi, pertanto, un problema sociale di natura generale.

Considerati i rilievi emersi nel dibattito, esprime quindi forti perplessità in ordine al prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge.

Il senatore TORRI (*LNP*) si associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal senatore Ramponi.

La Commissione conviene infine di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(159) RAMPONI. – *Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio*

(715) PINOTTI. – *Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernenti la rideterminazione dei soggetti destinatari dei benefici in favore dei militari delle Forze armate e degli appartenenti ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 luglio 2008.

Il relatore AMATO (*PdL*) dà conto del testo unificato dei due disegni di legge in titolo predisposto dal Comitato ristretto (*pubblicato in allegato*), sul quale tutte le parti politiche hanno manifestato –in quella sede– avviso favorevole, precisando che la copertura finanziaria assomma a circa 250 milioni di euro.

Il sottosegretario COSSIGA rileva che gli oneri necessari a soddisfare le esigenze rappresentate dal testo all'esame della Commissione sembrano coincidere, in sostanza, con quanto indicato dal relatore.

La Commissione delibera infine di assumere il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto quale base per il prosieguo dei lavori, fissando altresì il termine per la presentazione allo stesso di eventuali emendamenti ed ordini del giorno per venerdì 11 febbraio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(169) RAMPONI. – *Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente CANTONI informa la Commissione del parere espresso, nella giornata di oggi dalla commissione Istruzione, la quale –considerato il tenore restrittivo della più recente legislazione in materia del riconoscimento dei crediti per il conseguimento della laurea a beneficio del personale delle amministrazioni pubbliche e delle Forze armate, valutato positivamente il percorso legislativo ormai consolidatosi sulla materia e considerato che la problematica sottesa al disegno di legge avrebbe dovuto essere trattata in occasione della recente riforma dell'università- si è pronunciata in senso negativo.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), presentatore del disegno di legge, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente, manifesta il proprio rammarico per le conclusioni raggiunte dalla commissione Istruzione, osservando che sarebbe stato auspicabile coordinare i lavori relativi a questo provvedimento con la riforma universitaria.

La Commissione conviene infine di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 159 E 715**

**NORME IN FAVORE DELLE VITTIME
DEL DOVERE E DEL SERVIZIO**

Articolo 1.

1. All'articolo 1895 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 65.000»;
- b) il secondo comma è soppresso.

Articolo 2.

1. All'articolo 1896 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) dopo le parole «attività di servizio», sono aggiunte le seguenti: «o, in generale, durante il periodo di servizio»;
- 2) le parole «ferite o lesioni» sono sostituite dalle seguenti: «ferite, lesioni o infermità»;
- 3) dopo le parole «nell'adempimento del servizio», sono aggiunte le seguenti: «o, in generale, durante il periodo di servizio»;
- 4) le parole da: «è corrisposta» fino a: «legge 3 agosto 2004, n. 206», sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposta una speciale elargizione pari a euro 65.000»;
- 5) alla lettera a), dopo la parola «permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 1897, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti».

Articolo 3.

1. Al Titolo III del Libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica del Capo IV, dopo le parole «causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ed alla condizione di permanenza in servizio»;
- b) alla rubrica della sezione I del capo IV, dopo le parole «vittime del servizio», sono aggiunte le seguenti «e di eventi dannosi verificatisi durante la permanenza in servizio».

Articolo 4.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 564 è inserito il seguente: «564-*bis*. Ai soggetti di cui al comma 563 sono altresì equiparati coloro che siano deceduti a seguito di infortuni di qualsiasi ed ulteriore natura, anche verificatisi *in itinere*, contratti durante il servizio».

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alle necessarie modifiche della connessa disciplina regolamentare.

Articolo 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in euro 250.000.000 per il triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

475^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DE ANGELIS (*FLI*) illustra l'ulteriore emendamento 16.500 ed i relativi subemendamenti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La Commissione approva la proposta di parere.

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva espresso parere su una parte degli emendamenti. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo il parere sull'emendamento 1.29.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario.

Il PRESIDENTE, tuttavia, ritiene che le minori entrate siano soltanto teoriche. Propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 1.32, il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

Convieni la Commissione sulla proposta del Governo.

In relazione agli emendamenti 1.33, 1.51 e 1.164, il GOVERNO esprime la propria contrarietà in quanto le somme sono state già oggetto di revoca.

La Commissione convieni pertanto sull'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che sarebbe opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica indisponibile al momento.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime altresì parere contrario, in quanto comportano maggiori oneri, sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.49 e 1.50, in materia di incentivi per l'energia fotovoltaica.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottolinea come tali incentivi siano a carico delle bollette e quindi degli utenti.

A tale riguardo, il PRESIDENTE sottolinea come la Commissione si sia sempre orientata per l'espressione di una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte analoghe, in quanto sarebbe opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica, data la complessità della materia e, in secondo luogo, per il fatto che anche la pubblica amministrazione è un'utente su cui si riversano gli aggravii delle bollette energetiche.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea, peraltro, come in relazione all'energia fotovoltaica l'Italia abbia già, quasi interamente, coperto la quota europea che si sarebbe dovuta raggiungere entro il 2020, ragione per la quale ulteriori incentivi non sono giustificabili.

Anche in ragione della mancanza della relazione tecnica, il PRESIDENTE propone pertanto, su tali emendamenti, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.29, 1.32, 1.33, 1.51, 1.164, 1.37, 1.38, 1.39, 1.49 e 1.50, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.32, 1.33, 1.51, 1.164, 1.37, 1.38, 1.39, 1.49 e 1.50 e parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.29. Resta sospeso il parere su tutti gli altri emendamenti evidenziati dal Relatore.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore LEGNINI (*PD*) invita il PRESIDENTE a farsi carico di acquisire ai lavori della Commissione, per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, gli emendamenti del Governo preannunciati nella seduta notturna di ieri dal ministro Calderoli.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Legnini in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

221^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 9,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI rammenta che nell'odierna seduta della Commissione è previsto il seguito dell'esame degli Atti del Governo n. 312 (in materia di garanzia finanziaria dei crediti), n. 314 (sul sistema di garanzia dei depositi bancari) e n. 316 (in materia di accise sui tabacchi lavorati), in ordine ai quali constata la mancanza del numero legale richiesto per procedere alla loro trattazione. Dopo aver rammentato che il termine per l'espressione del parere al Governo su tali Atti è fissato al prossimo 7 febbraio, informa altresì la Commissione che all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana saranno inseriti ulteriori provvedimenti. Si tratta in particolare dell'Atto del Governo n. 321 (schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità) e del disegno di legge n. 2482, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2482, dà conto degli orientamenti emersi nel corso della riunione dei Presidenti di Gruppo e di una sollecitazione dalla Presidenza del Senato a prevedere l'esame dei disegni di legge in materia in tempo utile per un prossimo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Rivolge quindi ai Gruppi di maggioranza la sollecitazione a garantire il numero legale in Commissione per l'esame degli Atti del Governo all'ordine del giorno e propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programma-

zione dei lavori delle prossime settimane, al termine della seduta plenaria delle ore 9 di domani, giovedì 3 febbraio.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rimarca il costante impegno della propria parte politica a partecipare assiduamente ai lavori della Commissione, come confermato dalla presenza dei rappresentati del Gruppo del Partito democratico anche nell'odierna seduta. Osserva pertanto che il richiamo rivolto dal presidente Baldassarri alla maggioranza colga nel segno, considerato l'atteggiamento responsabile dell'opposizione.

Concorda con la proposta di riunire l'Ufficio di Presidenza al termine della seduta di domani: in tale sede occorrerà definire un calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 2482 in grado di assicurarne una celere approvazione in Commissione per iniziarne la discussione in Assemblea nei tempi programmati.

Informa quindi la Commissione di aver ricevuto alcune sollecitazioni da parte delle associazioni interessate alla ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 413 e connessi, concernenti la garanzia sovrana dello Stato sui crediti delle imprese italiane nei confronti della Libia. Fa in particolare presente come le associazioni interessate non comprendano le ragioni della mancata prosecuzione e conclusione dell'esame di tali provvedimenti, stante l'ampia condivisione che si è registrata in Commissione. Reputa perciò necessario che sia risolta una volta per tutte la questione della copertura degli oneri finanziari, sfruttando anche le possibilità offerte dal trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Libia.

Coglie infine l'occasione per rivolgere al senatore Sciascia, relatore sull'Atto del Governo n. 316 (in materia di accise sui tabacchi lavorati), una sollecitazione affinché egli proceda a una verifica sulla fondatezza delle segnalazioni inviate da un'impresa del settore ad alcuni componenti della Commissione in merito all'opportunità di modificare lo schema di decreto legislativo per renderlo conforme ad alcune pronunce della Corte di giustizia della Comunità europea.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) fa presente che si tratta della questione della legittimità, dal punto di vista del diritto comunitario, del sistema del prezzo minimo di vendita al dettaglio dei prodotti da tabacchi lavorati. Al riguardo, egli si riserva di fornire le delucidazioni richieste in sede di formale esame dell'Atto del Governo n. 316.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) concorda con la proposta di riunire l'Ufficio di Presidenza al termine della seduta di domani, al fine di vagliare un'ipotesi di calendario dei lavori in grado di garantire la celere approvazione del disegno di legge n. 2482. Anticipa quindi la sollecitazione ad avviare l'esame del disegno di legge n. 1551, a prima firma del senatore Caforio e già all'ordine del giorno della Commissione, recante disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, per tutelare i contribuenti contro la prassi, attualmente in aumento e a suo parere assolutamente illegittima, in base

alla quale la società di riscossione Equitalia S.p.A. procede a effettuare pignoramenti immobiliari a garanzia di crediti tributari dall'importo particolarmente esiguo.

Il presidente BALDASSARRI conferma che quella sollevata dal senatore Lannutti è una questione di estrema urgenza, in merito alla quale egli informa di aver già avuto un incontro informale con Attilio Befera, direttore generale dell'Agenzia delle entrate. In tale sede era emersa l'esigenza di introdurre alcune modifiche legislative al fine di prevenire il rischio che siano notificati atti di pignoramento, per beni dal valore elevato, per procedere alla riscossione di crediti tributari di importo molto modesto.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) manifesta le proprie perplessità in merito a tale giustificazione, dal momento che a suo avviso esistono già disposizioni legislative che autorizzano l'avvio di un procedimento esecutivo soltanto in presenza di un credito tributario il cui valore sia superiore a un importo già di per sé significativo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento della Commissione, avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato, per la programmazione dei lavori, domani, giovedì 3 febbraio, al termine della seduta prevista per le ore 9, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

276^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'AUDIZIONE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Il PRESIDENTE dà conto dell'audizione dei rappresentanti dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i quali hanno consegnato una documentazione che, non appena tecnicamente possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Rileva indi con rammarico la difficile situazione dell'Istituto dovuta all'incertezza del contributo statale per il 2011, nonostante esso possa vantare una tradizione di altissima qualità dal punto di vista scientifico e culturale. Riferisce pertanto che intende manifestare formalmente al ministro Bondi l'interesse della Commissione a che si trovi una rapida soluzione a favore dell'Istituto.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) RAMPONI. – *Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate*

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Replica indi il sottosegretario VICECONTE il quale conferma che il disegno di legge si colloca in direzione contraria rispetto all'orientamento maturato nel corso di diverse legislature. Rileva peraltro che la legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università ha reso ancora più rigoroso il sistema di riconoscimento dei crediti e dei titoli di studio, con particolare riferimento all'esclusione di forme di riconoscimento collettivo. Si associa quindi al parere contrario espresso dalla relatrice.

La relatrice COLLI (*PdL*) illustra indi uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ringrazia anzitutto la relatrice per la sensibilità mostrata nella stesura del parere, ribadendo che il tema in questione è fuori contesto rispetto alle decisioni assunte nella riforma dell'università. Si pronuncia quindi a favore dello schema di parere proposto dalla relatrice.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità il parere contrario presentato dalla relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito della proposta di indagine conoscitiva sull'abolizione del valore legale del titolo di studio

Il senatore RUSCONI (*PD*) ribadisce il proprio orientamento contrario su un modo di procedere che costituisce a suo avviso un *vulnus* nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Tiene a precisare infatti che la contrapposizione non risiede nel merito dell'argomento, ma nel metodo di lavoro deciso dalla maggioranza, che dà scarso peso alle proposte della minoranza. Si tratta dunque di una ennesima indagine conoscitiva priva di attinenza con la riforma dell'università e il riordino del secondo ciclo, entrambi già in vigore.

Manifesta altresì perplessità sull'affermazione del Presidente per cui l'indagine conoscitiva sugli sprechi nelle università sia superata, a meno che essa non fosse esclusivamente funzionale alla predisposizione di una legge sull'università priva di risorse.

Quanto all'oggetto dell'indagine, segnala che su di esso il confronto è già aperto nel Paese e sono stati elaborati numerosi studi. La decisione che sarà perciò assunta dalla maggioranza mina il rapporto costruttivo tra le

forze politiche e mortifica il dialogo trasversale sui saperi. Conseguentemente il suo Gruppo assumerà d'ora in poi un atteggiamento diverso anche su altri provvedimenti.

Il PRESIDENTE sottolinea nuovamente che l'indagine conoscitiva è finalizzata ad approfondire i diversi profili connessi all'abolizione del valore legale del titolo di studio, senza alcuna posizione preconstituita in senso favorevole o contrario.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di conferire mandato al Presidente a richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni

(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi

(1673) MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2315) RIZZOTTI. – Disposizioni concernenti l'istituzione di asili aziendali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Si passa quindi all'illustrazione delle successive proposte emendative (tutte pubblicate in allegato al resoconto di ieri).

In sede di articolo 2, la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) si dichiara preliminarmente assai dispiaciuta che il Comitato ristretto non abbia prodotto un testo condiviso su cui lavorare in modo approfondito. Dà indi conto dell'emendamento 2.1, che specifica le funzioni dei nidi e dei servizi integrativi, i quali costituiscono la sede primaria dei processi di educazione e istruzione, in un'ottica hegeliana.

L'emendamento specifica tra l'altro che i nidi non rientrano più tra i servizi pubblici a domanda individuale atteso che essi rappresentano un diritto fondamentale del bambino e non hanno esclusivamente una funzione sociale. Osserva del resto che il nido è un sostegno alla genitorialità oltre che alla conciliazione dei tempi di lavoro con le funzioni di cura, secondo una innovazione a suo giudizio rilevante rispetto alla normativa vigente. In questo quadro, il nido costituisce il primo livello educativo ed opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia. Ritiene dunque che sia giunto il momento di predisporre un progetto complessivo

che renda possibile la fuoriuscita dalla fase sperimentale ed incrementi la diffusione dei nidi su tutto il territorio nazionale, specialmente nel Meridione.

Dà infine per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2 che riproducono tali concetti di base.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) invita ad una maggiore ponderazione poiché i nidi hanno a che fare con un segmento assai prezioso per il Paese, facente leva sui diritti delle generazioni più giovani. Sostiene del resto che, collocando tali servizi nelle età precoci, si aiutino anche i genitori ad entrare in una rete di relazioni utili alla società. Illustra quindi il 2.7 che evidenzia il carattere universale del nido, al di fuori di qualsiasi intento assistenziale, manifestando a sua volta rammarico per la mancata elaborazione di un testo base che avrebbe senz'altro favorito un confronto di merito più puntuale.

Ritiene altresì che i nidi debbano essere concepiti come occasione per migliorare la qualità della società e ampliare i servizi pubblici, non necessariamente statali, nella prospettiva di sostenere pienamente le famiglie ed educare i bambini.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) si sofferma in particolare sull'emendamento 3.1, che prevede un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, su cui è prevista l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali. Peraltro, sulle parti in ordine alle quali non si realizzasse l'intesa, sarebbe chiamato a decidere il Parlamento a maggioranza assoluta, al fine di sbloccare eventuali difficoltà che si registrassero su determinati punti. Il piano prevede un incremento dell'accoglienza presso i nidi pari ad almeno il 20 per cento dell'utenza su base annua, nonché il soddisfacimento integrale delle richieste di inserimento nelle scuole dell'infanzia. Si tratta di traguardi indispensabili per avvicinarsi all'obiettivo posto in sede europea di raggiungere entro il 2010 il 33 per cento di frequenza dei nidi. L'Italia, con il suo scarno 10 per cento, compresi i servizi innovativi e sperimentali, è ancora assai lontana dal conseguirlo, a differenza di altri grandi nazioni europee come Francia, Germania o Inghilterra che hanno percentuali superiori al 50 per cento grazie a recenti, cospicui investimenti.

Ella coglie indi l'occasione per ricordare l'*iter* di raccolta delle firme del disegno di legge di iniziativa popolare sull'infanzia, che agì anche come stimolo alle Regioni, in molte delle quali si verificarono effettivamente sostanziali cambiamenti.

Il piano di azione, prosegue, si pone nella medesima ottica di incrementare l'offerta al fine di promuovere la domanda ed avviare quindi la marcia di avvicinamento alla percentuale indicata in sede europea.

Nel dare conto delle modalità con cui il piano procederebbe alla ripartizione delle risorse finanziate fra le Regioni e gli enti locali, ella ri-

chiama infine l'attenzione sul piano di investimenti previsto, nell'ambito del quale sarebbe compresa la ristrutturazione di immobili pubblici da destinare al sistema integrato per l'infanzia.

Ella raccomanda quindi l'approvazione del predetto emendamento, che a suo avviso si pone come uno stimolo potente per lo sviluppo del settore, in totale controtendenza rispetto all'attuale definanziamento del piano nidi.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) illustra l'emendamento 3.5, sottolineando l'importanza di accompagnare l'organizzazione dei servizi per l'infanzia con l'acquisizione di dati e informazioni idonei a garantire coerenza con un'evoluzione sociale estremamente dinamica.

I restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Passando all'articolo 4, la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) illustra dettagliatamente gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, recanti rispettivamente le funzioni e i compiti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. L'impianto predisposto dal suo Gruppo tiene infatti conto del nuovo assetto federale dello Stato e fornisce pertanto un'adeguata articolazione rispetto ai livelli essenziali di prestazione.

Per quanto riguarda in particolare lo Stato, ad esso competono la programmazione e la progressiva estensione del sistema integrato, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative, nonché la fissazione di criteri di valutazione dell'offerta. Ritiene infatti indispensabile che anche questo segmento sia oggetto di valutazione, affinché la concezione evolutiva sia coerente con criteri pedagogici adeguati. A titolo di esempio, osserva che solo recentemente si è compreso il carattere strategico dei primi tre anni di vita del bambino per lo sviluppo del capitale umano, mentre prima si riteneva che in questa fase fosse sufficiente la mera custodia del piccolo. Non è pertanto improprio, sottolinea, parlare di valutazione di questo segmento, nonché di garanzia della qualità degli interventi.

Sempre allo Stato competono poi la determinazione delle risorse e la tenuta di un'anagrafe dei bambini, onde ridurre gli attuali squilibri fra domanda e offerta. A tal fine, ritiene utile la collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Quanto alle Regioni, spetterebbe loro attuare il piano di azione sulla base delle indicazioni nazionali, nonché definire *standard* per le modalità organizzative delle strutture. Richiamandosi a quanto detto in precedenza, l'impostazione del suo Gruppo assicura infatti la massima flessibilità in termini gestionali ed orari, purchè siano assicurati gli *standard* fissati in sede regionale. Sempre alle Regioni spetterebbe poi la definizione di parametri di qualità, nonché la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con il piano di azione.

Passando infine ai compiti degli enti locali, ella pone in luce le funzioni di programmazione ed attuazione nel territorio di rispettiva compe-

tenza, nonché di accreditamento dei soggetti privati e di aggiornamento e formazione. Rimarca altresì il ruolo di coordinamento con le istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Ella illustra infine l'emendamento 4.0.4, che prevede una relazione biennale del Ministero sullo stato di attuazione della legge, volta ad assicurare il necessario monitoraggio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(747) POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico

(996) MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre 2009, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva. Ricorda altresì che la Commissione era in attesa di conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

Il sottosegretario GIRO osserva che i disegni di legge intendono favorire l'organizzazione di mostre e la diffusione della cultura attraverso l'esposizione, nelle varie rassegne, di grandi capolavori sparsi nelle diverse parti del mondo, incrementandone in tal modo la circolazione. I provvedimenti si propongono anche di garantire alle istituzioni che mettono a disposizione le rispettive opere la loro restituzione, senza che a ciò venga a frapporsi, quale ostacolo, lo stato e la natura di eventuali controversie sul diritto di proprietà. Ciò, al fine di evitare il rischio che possano essere sacrificati gli interessi legati alla diffusione della cultura e della fruizione pubblica di grandi opere, a causa del pericolo che alcuni Paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti.

Rileva quindi che, per favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte, queste ultime non possono essere sottoposte a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso per il periodo della loro permanenza in Italia. Evidentemente, prosegue il Sottosegretario, tali disposizioni non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

Tuttavia, in considerazione della delicatezza della materia trattata così come delle diversità di vedute che sull'argomento sono state espresse sia in sede parlamentare sia tra gli operatori del settore, il Ministero ha ritenuto quanto mai opportuno acquisire l'opinione del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale onde verificare, al di là dei profili astrattamente giuridici, la sussistenza di un rischio concreto di ricadute negative sulle funzioni istituzionali, nonché sulla complessa attività

di recupero di opere d'arte. Al riguardo, riferisce che, secondo il Comando dei carabinieri, dal testo non emergono previsioni tali da limitare l'operatività del Comando stesso, considerato che la normativa in questione sembrerebbe garantire l'applicabilità delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia. Alla stregua di tale avviso, che sembra escludere un impatto negativo sulle funzioni di tutela, ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che la legislazione vigente consente il riconoscimento degli studi compiuti e il rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei Carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza;

considerato che il disegno di legge apre la casistica dei soggetti cui è riconosciuto il pregresso percorso formativo, includendo coloro che provengono dal complemento e sono transitati per concorso in servizio permanente effettivo nei ruoli normali degli ufficiali delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, i quali abbiano superato i corsi di aggiornamento professionale per essi previsti e i corsi di Stato maggiore e Superiore di Stato maggiore svolti presso gli istituti paritetici esistenti negli ordinamenti delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, prima dell'istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;

preso atto che l'orientamento legislativo in corso da più legislature va nel senso di disciplinare in modo più rigoroso il riconoscimento dei crediti per il conseguimento della laurea a beneficio del personale delle amministrazioni pubbliche e delle Forze armate, come dimostrano:

– l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006, che – modificando la precedente disciplina recata dall'articolo 22, comma 13, della legge n. 448 del 2001 – ha reso il riconoscimento dei crediti non più automatico bensì solo possibile a seguito di attenta valutazione da parte degli organi di ateneo e ha fissato a sessanta il numero massimo di crediti riconoscibili;

– l'articolo 14 della legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università, che ha ulteriormente abbassato il numero di crediti riconoscibili, i quali passano da sessanta a dodici, e ha previsto che il riconoscimento sia effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente;

ritenuto che la riforma dell'università approvata di recente, nell'ambito della quale semmai il tema in esame avrebbe dovuto essere af-

frontato e risolto, costituisca ormai un punto di riferimento non superabile sul piano del riconoscimento dei crediti, tanto che un ulteriore ampliamento delle categorie di soggetti beneficiari rischia di costituire un segnale in netta controtendenza, benché sia circoscritto a pochi individui, peraltro già in congedo;

valutato favorevolmente il percorso normativo fin qui intrapreso;

esprime un parere contrario.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

204^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune (n. COM(2010) 772 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1 febbraio scorso.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione, recante un parere favorevole sulla sussidiarietà (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che al termine della seduta odierna si svolgerà l'audizione in Ufficio di Presidenza di rappresentanti dell'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), sulle problematiche attinenti ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 772 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa;

premesso che la proposta di regolamento in esame è finalizzata a modificare il regolamento (CE) n. 378/2007, relativo alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune, conformandolo alle nuove disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in particolare agli articoli 290 e 291, in tema di atti delegati e atti esecutivi della Commissione europea;

ricordato che il regolamento (CE) n. 378/2007 attribuisce agli Stati membri la possibilità di applicare una riduzione, denominata modulazione volontaria, a tutti gli importi dei pagamenti diretti da assegnare sul loro territorio;

preso atto che, alla stregua del predetto regolamento, gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono messi a disposizione dello Stato membro in cui sono generati, come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005;

considerato che la proposta in esame modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 limitatamente al primo paragrafo dell'articolo 4 (fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria) e all'intero articolo 6 (modalità di applicazione del sistema di modulazione volontaria), nel senso di prevedere che, nella fissazione degli importi come nell'adozione di disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale e per la gestione finanziaria della modulazione volontaria, la Commissione proceda mediante atti esecutivi;

valutato che l'intervento previsto dalla proposta in esame costituisce un mero adeguamento alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona, senza modificare l'impianto del regolamento oggetto di modifica e senza variare in alcun modo la ripartizione di competenze tra istituzioni dell'Unione e Stati membri;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi

necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

192^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 95)****Proposta di nomina del consigliere Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 96)****Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 97)****Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 98)****Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 99)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il relatore GHIGO (*PdL*), ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli atti del Governo in titolo che contengono la proposta di nomina del dottor Guido Pier Paolo Bortoni alla carica di Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e le proposte di nomina del consigliere Luigi Carbone, del consigliere Rocco Colicchio, della professoressa Valeria Termini e del dottor Alberto Biancardi alla carica di componenti dell'Autorità stessa. Fa presente inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, le proposte di nomina dovranno ottenere il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Commissioni stesse. Ricorda che nella giornata di ieri si è tenuta l'audizione dei soggetti designati, i cui *curricula* sono a disposizione dei membri della Commissione. In considerazione dell'alto profilo professionale espresso da tutti i

soggetti designati, propone di esprimere parere favorevole su tutte e cinque le proposte di nomina.

Dopo una dichiarazione della senatrice BUGNANO (*IdV*), si procede a scrutinio segreto a cinque distinte e contemporanee votazioni, cui partecipano i senatori ARMATO (*PD*), BIANCHI (*UDC-SVP-Aut: UV-Maie-Io Sud-MRE*), BUBBICO (*PD*), BUGNANO (*IdV*), CAGNIN (*LNP*), CARDIELLO (*PdL*), CARUSO (*PdL*), CASELLI (*PdL*), CASTRO (*PdL*) in sostituzione del senatore MESSINA, CURSI (*PdL*), FIORONI (*PD*), GARRAFFA (*PD*), GERMONTANI (*FLI*), GHIGO (*PdL*), LATORRE (*PD*), MONTI (*LNP*), MUSSO (*Misto*), PARAVIA (*PdL*), PICCIONI (*PdL*) in sostituzione del senatore CASOLI, PICCONE (*PdL*), SANGALLI (*PD*), TOMASELLI (*PD*) e VICARI (*PdL*).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni è approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del consigliere Luigi Carbone è approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto e 1 scheda nulla.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del consigliere Rocco Colicchio è approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina della professoressa Valeria Termini è approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto e 1 scheda nulla.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Alberto Biancardi è approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli» (n. 322)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 36 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in titolo il presidente CURSI, relatore, che rileva come il provvedimento sia motivato dalla necessità di trasfondere nell'ordinamento italiano la direttiva n. 48 del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la precedente direttiva n. 378 del 1988. L'atto del Governo prevede una deroga volta ad assicurare all'industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.

Sebbene la precedente direttiva in materia abbia dato buoni risultati per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e reso più facili gli scambi di mercato tra gli Stati membri, nel corso degli anni sono state individuate alcune carenze che hanno reso necessaria una revisione finalizzata soprattutto ad aggiornare ed integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.

Il progresso tecnologico infatti ha comportato la comparsa di nuove problematiche in merito ad alcuni aspetti di conformità, rendendo necessario un intervento per aggiornare e completare i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle sostanze chimiche che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici. La principale novità è rappresentata dall'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene o tossiche. Viene inoltre introdotto l'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze.

La revisione mira anche all'aggiornamento dei requisiti relativi alle proprietà elettriche, nonché alle proprietà fisico-meccaniche, per quanto riguarda i rischi di soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Ad esempio, il rischio di soffocamento per inalazione di piccole parti è attualmente disciplinato solo per i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, mentre con la nuova direttiva queste norme vengono estese a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età.

Allo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità di vigilanza, ne viene chiarito il campo di applicazione attraverso un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi, con particolare riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi.

La direttiva, inoltre, rafforza gli obblighi di vigilanza del mercato in capo alle Autorità di controllo nazionali e conferma la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE sul giocattolo o sull'imballaggio oppure, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, su un'etichetta o su un foglio informativo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 33 articoli e 5 allegati.

L'articolo 1 concerne il campo di applicazione del decreto, mentre l'articolo 2 riproduce le definizioni.

Gli articoli da 3 a 6 delineano gli obblighi che incombono su tutti gli operatori che fanno parte della catena commerciale.

L'articolo 7 riproduce l'articolo 8 della direttiva, il quale pone tutti gli obblighi del fabbricante in capo all'importatore o al distributore che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla sua conformità alle prescrizioni applicabili.

L'articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di identificazione degli operatori che abbiano fornito loro un giocattolo.

L'articolo 9 del decreto detta i requisiti essenziali di sicurezza, mentre l'articolo 10, in conformità all'articolo 11 della direttiva, indica le avvertenze che i giocattoli devono riportare su un'etichetta o sull'imballaggio.

L'articolo 12 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente a sottoporre obiezione formale sulle norme autorizzate che non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza.

L'articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità possa essere redatta in italiano oppure in lingua inglese.

L'articolo 19 conserva in capo al Ministero dello sviluppo economico il potere di autorizzare gli organismi di valutazione della conformità dei prodotti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 25, il Ministero dello sviluppo economico si pone come interlocutore della Commissione europea anche ogni qual volta la stessa avvii delle indagini nei confronti di un organismo notificato assicurando di fornire ogni utile elemento a base della notifica o del mantenimento della competenza dello stesso.

L'articolo 26 introduce il principio secondo il quale le certificazioni di prodotto non devono costituire un eccessivo peso economico per le imprese.

L'articolo 27 impone agli organismi di tenere un costante contatto con il Ministero dello sviluppo economico assicurando una rapida informativa su ogni variazione che abbia una ripercussione sull'autorizzazione e sul posizionamento sul mercato.

L'articolo 28, riaffermando il potere di controllo del Ministero dello sviluppo economico sull'operato degli organismi, stabilisce la possibilità che il Ministero richieda agli stessi informazioni sugli attestati rilasciati o negati ovvero suscettibili di revisione.

L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli, confermando il ruolo svolto dal Ministero della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza.

L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato, determinando le tipologie di controlli e di provvedimenti restrittivi che l'autorità di vigilanza può emanare.

L'articolo 31, relativo alle sanzioni, dà attuazione all'articolo 51 della direttiva nel rispetto dei generali criteri di delega al riguardo previsti dalla legge comunitaria 2009 e dallo stesso articolo 51 il quale stabilisce che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 32 dispone che l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni contenute negli allegati avverranno con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 33 disciplina tempi e modalità dell'abrogazione della normativa vigente.

L'articolo 34 infine contiene, ai commi 1 e 2, la norma transitoria relativa agli adempimenti a carico degli organismi notificati che intendono

presentare domanda di autorizzazione e non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente CURSI, relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto) che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE» (n. 315)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al presente resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità» (n. 321)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GERMONTANI (*FLI*), relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando come, nel corso dell'ultimo decennio, con l'aumentare del ricorso al credito al consumo e ai pagamenti dilazionati da parte delle persone fisiche e giuridiche, il numero delle frodi nel settore dei finanziamenti sia cresciuto in maniera esponenziale. In particolare, il

fenomeno fraudolento principale è quello del cosiddetto «furto d'identità». Tale furto può avvenire mediante una impersonificazione totale, parziale o attraverso la dichiarazione di caratteri falsi. Quest'ultima tipologia di frode viene consumata mediante l'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi (attività lavorativa, stipendio, bilanci di società). Al contempo, da un punto di vista informatico, sono aumentate in maniera esponenziale le frodi attraverso l'invio di *e-mail*, del tutto simili nella grafica a quella dei siti ufficiali di aziende ed istituzioni al fine di acquisire dati sensibili a coloro che rispondono alle *e-mail* inviate (fenomeno conosciuto con il termine *phishing*).

Il provvedimento all'esame della Commissione, pertanto, mira a prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell'identità e della effettiva capacità di reddito del soggetto richiedente il credito in modo da dissuadere i potenziali frodatori.

In particolare, lo schema di decreto legislativo assegna al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di fungere da «centrale di raccordo, di verifica e di riscontro» dei dati forniti alle banche e alle finanziarie dai clienti. Si tratta di una prima importante forma di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato nell'attività di contrasto delle frodi. Uno degli articoli cardine del provvedimento è costituito dall'articolo 30-ter che sancisce l'obbligo di alimentare continuamente l'archivio dei dati e specifica le finalità di utilizzo dei dati stessi. La titolarità dell'archivio centrale spetta al Ministero dell'economia e delle finanze che designa come Ente gestore dell'archivio la CONSAP SpA.

Particolare importanza riveste il comma 8 dell'articolo 30-ter, con cui viene istituito un servizio telematico per le segnalazioni di frode relative al furto d'identità.

L'articolo 30-octies definisce, infine, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, rinviando l'attuazione ad uno specifico regolamento ministeriale da adottare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Osserva, quindi, che la disposizione introdotta dopo il Titolo V del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) ha come fine quello di attuare una delega ricevuta dal Parlamento in occasione dell'esame della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) attraverso un emendamento approvato all'art. 13, volto di fatto a recepire il lavoro svolto dal Senato della Repubblica che, in data 16 settembre 2009, aveva approvato in prima lettura alcuni disegni di legge in materia.

Proprio per questo ritiene che, nell'ambito del nuovo Titolo V-bis, il comma 4 dell'art. 30-ter, relativo al sistema di prevenzione, nell'attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze una funzione di competenza statale in materia di «monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie», aggiunga di fatto una competenza eccedente la specifica delega ricevuta dal Parlamento, limitata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto d'identità.

Ritiene quindi opportuno suggerire di adottare un'integrazione al comma 4 dell'art. 30-ter con la finalità di focalizzare le competenze sull'oggetto dello schema di decreto legislativo.

Osserva inoltre che, nell'ambito del nuovo Titolo V-bis, il comma 9 dell'art. 30-ter prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro con il fine di svolgere funzioni di indirizzo, impulso o coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

La composizione di tale gruppo di lavoro viene limitata ai rappresentanti designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di finanza.

Rileva che un elemento altamente significativo per l'obiettivo della prevenzione delle frodi contenuto nei disegni di legge approvati dal Senato – e di cui ritiene si debba necessariamente tener conto – sia la costituzione di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante della Banca d'Italia, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti, da operatori commerciali e associazioni dei consumatori, nonché da rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie.

Infatti, la partecipazione di soggetti esperti in materia di prevenzione frodi e di rappresentanti delle parti effettivamente danneggiate dal fenomeno fraudolento, o coinvolte nell'attività di prevenzione, può garantire un elevato livello qualitativo nei risultati attesi da tale gruppo di lavoro.

L'importanza dei risultati prodotti da questo gruppo di lavoro si concretizza con l'utilizzo dei suddetti studi statistici per svolgere attività di informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno frodi: l'attività di informazione e divulgazione dei suddetti dati statistici ed analisi rimarrebbe attribuita al titolare dell'archivio, ma è significativo il fatto che l'analisi dei dati venga effettuata da parte dello stesso gruppo di lavoro.

Al contrario, il comma 9 dell'art. 30-ter riduce gli spazi di presenza continuativa e il coinvolgimento di soggetti direttamente interessati ed esperti, riducendo implicitamente le potenzialità del lavoro analitico e qualitativo che potrebbe uscire dal tavolo di lavoro.

Per questo ritiene necessario consentire la partecipazione al gruppo di lavoro – almeno come osservatori permanenti e perfettamente in linea con la *ratio* dei disegni di legge approvati dal Senato – dei soggetti esperti in materia di prevenzione frodi e dei rappresentanti delle parti effettivamente danneggiate dal fenomeno fraudolento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2448) PICHETTO FRATIN. – *Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo*

(1145) GIORDANO ed altri. – *Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore FANTETTI (*PdL*), relatore, illustra i disegni di legge in titolo che recano una serie di disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo. Entrambi i disegni di legge partono dal presupposto che la cucina italiana è stata sempre più, nel corso degli anni, apprezzata all'estero, fino al punto di diventare un vero e proprio biglietto da visita per il nostro Paese. Tuttavia, come emerge dalla relazione introduttiva al disegno di legge n. 1145, lo sviluppo della ristorazione italiana nel mondo è avvenuto, in alcuni casi, in modo scomposto, senza linee guida e schemi precisi e organizzati e senza una vera rete formativa. Tutto questo non ha consentito di far decollare e promuovere completamente il «sistema-Italia» nel mondo, sfruttando appieno le potenzialità dei prodotti agroalimentari *made in Italy*. Attualmente, dei circa 65.000 ristoranti presenti nel mondo, che usano la dizione «italiani», solamente il 30 per cento può veramente definirsi tale.

I disegni di legge all'esame della Commissione, pertanto, prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un apposito Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo. Tra i compiti assegnati al Comitato vi è quello di poter conferire la qualifica di ristorante italiano a quegli esercizi che diffondono, attraverso i loro locali, prodotti realmente autentici, e di alta qualità, della cucina italiana. Il Comitato, inoltre, può promuovere delle azioni legali nei confronti delle contraffazioni e dell'abuso nell'utilizzo di insegne con il titolo di «ristorante italiano». Entrambi i disegni di legge, infine, prevedono delle attività di promozione dei prodotti enogastronomici italiani da realizzarsi attraverso gli uffici dell'ICE, dell'ENIT, delle Camere di commercio italiane all'estero e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo d'impresa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'accesso al credito e sugli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI

Il presidente CURSI ricorda che era recentemente emersa, in sede informale, la necessità che la Commissione approfondisca le tematiche relative all'accesso al credito da parte delle imprese, con particolare riguardo

alle PMI. Propone pertanto alla Commissione di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sull'accesso al credito e sugli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE n. 2518**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la protezione accordata ai disegni e modelli industriali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (cosiddetto «codice della proprietà industriale»), qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano divenuti di pubblico dominio;

il provvedimento d'urgenza, all'articolo 3, prevede l'integrale sottrazione delle risorse finanziarie, pari a 5 milioni di euro, derivanti dagli utili conseguiti dalla Simest S.p.A. nel corso del 2010 e destinate alla internazionalizzazione delle imprese;

la previsione di un apposito *bonus* fiscale per gli esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti è stata ripetutamente utilizzata negli ultimi 15 anni, tale da assumere di per sé un carattere strutturale, anche se sottoposto a regime di rinnovo pluriennale;

esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si evidenzia la necessità che, al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in titolo, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e qualora i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano o sono divenuti di pubblico dominio, sia garantita la non operatività della protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

si rileva, inoltre, l'opportunità di assicurare che le risorse finanziarie, previste per la promozione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese, non vengano utilizzate per altre e diverse finalità;

in relazione al *bonus* fiscale a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, si evidenzia la necessità, all'articolo 2, comma 5,

del disegno di legge in titolo, di sopprimere integralmente il secondo periodo;

in relazione al settore turistico, si sottolinea l'opportunità di prevedere, per il settore termale, una proroga dei termini in scadenza previsti dalla normativa di settore, in considerazione dell'avvio di una fase di riconversione dell'intero comparto;

si evidenzia, inoltre, la necessità di assicurare una proroga delle norme relative al credito d'imposta previsto a favore delle imprese per le spese sostenute per la promozione della ricerca;

si richiama l'attenzione sulla opportunità di introdurre una proroga del termine previsto dall'articolo 1-*septies* della legge 13 agosto 2010, n. 129, in relazione agli impianti fotovoltaici;

si segnala, infine, l'opportunità di inserire, nel provvedimento di urgenza, una proroga di un anno per l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di servizi pubblici locali con riguardo alle gare nel settore dell'illuminazione pubblica, anche al fine di assicurare l'impiego di nuove e moderne tecnologie che assicurino una maggiore efficienza energetica.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 315**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si evidenzia l'opportunità di prevedere adeguati strumenti informativi per i consumatori da collocare presso i distributori carburanti che commercializzano benzina e combustibile *diesel* contenenti additivi metallici;

si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di valutare l'impatto che i nuovi obblighi in materia di biocarburanti avranno sulla struttura distributiva dei carburanti, inserendo eventuali proroghe rispetto all'entrata in vigore dei singoli obblighi.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

200^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alle audizioni dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria e Confartigianato sulla tematica complessiva della rappresentatività sindacale, testé svoltesi in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, il senatore ROILO (*PD*) evidenzia che, essendosi registrate alcune convergenze, sarebbe utile acquisire l'opinione del ministro Sacconi.

Concorda la senatrice CARLINO (*IdV*).

Il senatore CASTRO (*PdL*) ritiene la richiesta condivisibile solo tenendo ben presente il ruolo del Ministro del lavoro, che non è quello di mediatore attivo, e all'unico fine di consentire la precisazione della posizione del Governo sul tema.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ROILO (*PD*), il presidente GIULIANO assicura che rappresenterà la richiesta al ministro Sacconi.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e

il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM(2010) 794 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 78)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), in sostituzione del relatore Zanoletti, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra una bozza di risoluzione (vedi allegato).

La senatrice BLAZINA (*PD*) ribadisce le ragioni alla base dell'orientamento positivo del suo Gruppo nei confronti della proposta di regolamento, che rappresenta sostanzialmente un atto dovuto, e sottolinea l'opportunità di un coordinamento della legislazione dei singoli paesi, a fini di maggiore protezione dei lavoratori e di garanzia della certezza del diritto.

Seguono interventi favorevoli delle senatrici CARLINO (*IdV*) e MARAVENTANO (*LNP*) e del senatore CASTRO (*PdL*).

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) mette quindi ai voti la proposta di risoluzione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2114) Deputato STUCCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti i rappresentanti dei Gruppi si sono espressi favorevolmente in ordine ad una richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante e che le Commissioni permanenti 1^a e 5^a hanno formulato parere non ostativo.

Il sottosegretario RAVETTO annuncia l'orientamento favorevole del Governo.

Il PRESIDENTE annuncia quindi che si procederà in tal senso, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Le senatrici CARLINO (*IdV*) e MARAVENTANO (*LNP*) ed il senatore CASTRO (*PdL*), a nome dei rispettivi Gruppi, si dicono favorevoli ad una richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Il sottosegretario RAVETTO si esprime in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo l'illustrazione del provvedimento, il senatore Roilo ha sollecitato l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario RAVETTO fa presente che alcune disposizioni del disegno di legge si riscontrano in altri provvedimenti all'esame delle Camere e che una delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali è contenuta nel cosiddetto «collegato lavoro» (legge n. 183 del 2010). Per queste ragioni, il Governo rimette alla Commissione ogni valutazione in ordine al successivo *iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(173) CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto

(2141) CASSON ed altri. – Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(2210) CASSON ed altri. – Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Castro ha illustrato i disegni di legge n. 2141 e n. 2210, il cui esame è stato congiunto al disegno di legge n. 173, e che nel corso del dibattito è stata avanzata la richiesta di acquisire l'orientamento del Governo sulla complessiva materia.

Il sottosegretario RAVETTO manifesta l'ampia disponibilità del Governo ad un approfondimento tecnico sulla percorribilità delle ipotesi contenute nelle due nuove iniziative legislative ieri illustrate dal senatore Castro.

Il senatore ROILO (PD) fa presente che la legge finanziaria 2011 prevede l'istituzione di un Fondo a beneficio delle vittime dell'amianto e sollecita la posizione del Governo sul punto.

Dopo interventi del relatore CASTRO (PdL) e del PRESIDENTE, che evidenziano come il Sottosegretario abbia manifestato disponibilità ad un approfondimento tecnico, il senatore ROILO (PD), intervenendo nuovamente, chiede ragguagli in ordine ai tempi entro i quali l'approfondimento verrà espletato, dichiarandosi del tutto insoddisfatto dell'atteggiamento del rappresentante del Governo.

Il relatore CASTRO (PdL) fa presente che le due nuove iniziative legislative da lui illustrate nella seduta di ieri mutano radicalmente l'impostazione precedente, ciò che rende vieppiù apprezzabile l'atteggiamento di massima apertura del Governo.

Il presidente GIULIANO assicura che ogni approfondimento sulla tematica verrà svolto con la massima celerità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2010) 794 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 78)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle proposte di modifica dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

premesso che la proposta facilita il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri e contribuisce alla protezione dei cittadini che migrano all'interno dell'UE;

considerato che i regolamenti richiamati nelle proposta, nonostante siano entrati in vigore dal 1° maggio 2010, hanno necessità di essere aggiornati a seguito delle modificazioni apportate dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dai cambiamenti della realtà sociale all'interno dell'Unione;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità,

preso atto dei rilievi formulati dalla 14^a Commissione,

si esprime in senso favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

227^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Società italiana di farmacologia (SIF), il professor Pierluigi Navarra, consigliere; per la Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO), il dottor Pietro Finocchiaro, segretario nazionale e la dottoressa Roberta Di Turi, componente del Comitato scientifico; per l'Associazione malati patologie autoimmuni italiana (APAI), la dottoressa Michela H. Carloni, responsabile relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il professor NAVARRA svolge una relazione in merito alle opzioni terapeutiche per la cura farmacologica dell'artrite reumatoide, sofferman-

dosi in particolare sulle caratteristiche dei farmaci antinfiammatori classici e farmaci DMARDS (*Disease modifying anti-rheumatic drugs*). In questo quadro, i farmaci biologici, ovvero prodotti con tecniche biotecnologiche, costituiscono una categoria di medicinali innovativi che hanno di recente fatto ingresso nella definizione delle terapie farmacologiche per l'artrite reumatoide. Rende quindi noto come, nel corso del tempo, si sia registrato un mutamento nell'andamento di tale patologia in relazione ad alcuni indici di valutazione, poiché, a differenza del passato, la criticità dal punto di vista clinico si è andata riducendo in ragione di una diversificata offerta degli strumenti diagnostici, unitamente all'effettuazione di diagnosi precoci.

Con riferimento ai costi del trattamento, fa presente che nel quadro dei diversi approcci farmacologici, conservativo, innovativo e di combinazione, dà conto di alcuni dati acquisiti in base a uno studio condotto negli Stati Uniti, secondo cui l'utilizzazione fin dalla comparsa della malattia di un farmaco biologico può apparire più costoso rispetto ad altre opzioni terapeutiche, nonostante registri indubbi vantaggi per i pazienti.

La dottoressa DI TURI, dopo aver richiamato alcuni dati relativi all'incidenza dell'artrite reumatoide, in costante aumento anche grazie ad una maggiore capacità diagnostica, si sofferma sull'importanza della diagnosi precoce al fine di prevenire il danno articolare e la disabilità, principale causa dell'incremento dei costi sociali connessi all'evoluzione della malattia.

Riguardo alle opzioni terapeutiche, fa presente che, a differenza di quella tradizionale, costituita da Fans, steroidi e DMARDS, caratterizzata per bassi costi e parametri di farmacovigilanza accertati, la terapia incentrata su farmaci biologici presenta maggiori profili di onerosità e margini di sicurezza ancora in fase di studio. Dopo aver dato conto dell'elenco dei farmaci biologici sottoposti a monitoraggio intensivo da parte dell'AIFA riguardo alla sicurezza d'uso, osserva come, tra le strategie terapeutiche occorra incentivare il ricorso ad una terapia intensiva personalizzata, possibilmente combinata e caratterizzata da un costante monitoraggio sul paziente, anche nella prospettiva di verificare l'efficacia e eventuali profili di farmacovigilanza dei farmaci biologici: a tale scopo, sarebbe a suo giudizio necessario elaborare linee guida e protocolli che agevolino l'approccio terapeutico.

Nel sottolineare la consistente discrepanza tra le diverse realtà italiane, riguardo alla disponibilità di farmaci biologici, con riferimento agli elevati costi ad essi connessi, rimarca la necessità di monitorare altresì i profili riguardanti l'appropriatezza prescrittiva da parte dei centri di trattamento individuati a livello regionale o locale. In particolare, dopo aver dato conto dell'incremento della spesa farmaceutica nel Lazio per l'utilizzo dei farmaci biologici, pari al 43,2 per cento, osserva come l'incremento esponenziale della spesa ospedaliera discenda in larga misura dalla riserva della prescrizione e della erogazione dei biologici in capo a centri autorizzati, laddove invece la spesa della farmaceutica convenzio-

nata non registra elevati tassi di crescita in ragione del ricorso a farmaci generici della terapia tradizionale.

Alla luce delle considerazioni svolte, sottolinea l'esigenza di avviare un monitoraggio in rete attraverso l'istituzione di appositi registri per la tracciabilità del farmaco a livello individuale, nonché di introdurre sistemi di *payment by results*, con la previsione del rimborso del 50 per cento dei costi per i pazienti non rispondenti alle terapie farmacologiche. Sarebbe altresì utile un collegamento in rete tra tutti i centri prescrittori ed erogatori, ai fini di una migliore attività di farmacovigilanza, ferma restando l'esigenza di un costante monitoraggio sull'appropriatezza dei trattamenti nonché di campagne di informazione per i medici di medicina generale.

La dottoressa CARLONI, dopo aver offerto un sintetico quadro relativo all'attività istituzionalmente svolta dall'APAI in favore dei malati di patologie autoimmuni, procede ad illustrare i contenuti di un progetto relativo alla realizzazione di una piattaforma di *e-learning* rivolta ai medici di medicina generale e finalizzata all'ottimizzazione delle diagnosi. Si tratta di un supporto informativo indispensabile nell'ottica di agevolare la diagnosi precoce delle malattie reumatiche, oltre che delle patologie autoimmuni. Al riguardo esprime l'auspicio che la Commissione possa farsi parte attiva per la promozione di tale progetto, in Italia ed in sede europea.

Il presidente TOMASSINI, nel precisare come eventuali aspetti finanziari connessi all'implementazione del progetto di *e-learning* non siano di competenza della Commissione, chiede di acquisire maggiori delucidazioni riguardo agli aspetti operativi specifici del progetto medesimo, affinché la senatrice Chiaromonte, relatrice sulle malattie reumatiche croniche, e la senatrice Rizzotti, relatrice sulle linee generali, possano apprezzarne i contenuti ai fini dell'elaborazione delle proposte conclusive dell'indagine conoscitiva da sottoporre alla Commissione.

La senatrice RIZZOTTI nel concordare con alcuni aspetti relativi alle proposte enunciate dalla SIFO, con particolare riguardo al monitoraggio farmacologico dei farmaci biologici, pone quesiti in merito ai dati epidemiologici su pazienti in età fertile.

La senatrice CHIAROMONTE (PD) manifesta l'esigenza di maggiori ragguagli in merito alla sperimentazione dei farmaci biologici sulla popolazione femminile, nonché sui benefici terapeutici ad essi connessi.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato che durante l'indagine conoscitiva si svolge un confronto tra i contributi forniti dai soggetti auditi in modo da permettere poi ai relatori di sottoporre alla Commissione le valutazioni conseguenti, fa presente che l'AIFA ha attivato progetti e studi specifici sulle malattie di genere, secondo un approccio che si sta sempre più orientando verso una medicina attenta alle donne: a

tale riguardo, tuttavia, oltre ad approfondire gli effetti dei cosiddetti farmaci di genere, bisognerebbe interrogarsi anche sugli effetti a cui vanno incontro le donne per l'impiego di tutti i farmaci in via generale. Ciò impone un potenziamento della sperimentazione e degli studi sulla sovrapposibilità dei farmaci sulla base di un quadro di ricerca ispirato al genere.

Coglie infine l'occasione per chiedere ai soggetti auditi alcuni chiarimenti in merito agli effetti collaterali ed ai costi più elevati connessi all'impiego di farmaci innovativi, anche tenendo conto dell'impatto determinato dall'abbandono delle terapie.

Il professor NAVARRA precisa che i farmaci biologici risultano più costosi rispetto a quelli tradizionali, indipendentemente dal luogo di loro assunzione e distribuzione e prescindendo dal tipo di popolazione; tuttavia, ad essi sono collegati una serie di vantaggi che i pazienti conseguono rispetto al trattamento tradizionale. In ogni caso, non esiste alcuno studio sulla confrontabilità tra farmaci di tipo tradizionale e farmaci di tipo innovativo, anche perchè, come regola, in sede di prima diagnosi, il paziente viene arruolato con farmaci tradizionali; solo in un secondo tempo, qualora sussistano le condizioni, potrà essere previsto l'impiego di farmaci biologici.

La dottoressa DI TURI, dopo aver confermato che le malattie reumatiche colpiscono prevalentemente la popolazione femminile, rileva l'assenza di dati su pazienti che si trovano in età fertile; rispetto a tale carenza, dunque, si avverte l'esigenza di un monitoraggio per rendere più completa la comprensione di tali patologie.

Inoltre, la sperimentazione sui farmaci innovativi avviene su una ristretta cerchia di popolazione e ciò influisce sulla valutazione di sicurezza degli eventi avversi legati a questo tipo di prodotti.

La senatrice CHIAROMONTE (PD), anche alla luce di quanto dichiarato dai soggetti auditi nei loro ultimi interventi, ribadisce la necessità di acquisire maggiori elementi informativi circa benefici ed effetti collaterali dei farmaci innovativi.

Il presidente TOMASSINI evidenzia che in ambito europeo sussistono determinate regole che disciplinano i controlli sugli eventi avversi dei farmaci, sebbene, come emerso in precedenza, la pratica clinica prevede un primo approccio basato sui farmaci tradizionali e solo in un secondo momento l'impiego di farmaci innovativi. Tali farmaci risultano però più onerosi e richiedono un più lungo periodo di studio, sicchè si scelgono i casi più candidabili in modo da seguirli nel tempo; tuttavia, l'impiego dei farmaci innovativi ha comportato che la loro prescrizione avvenga a livello ospedaliero piuttosto che tramite il medico di medicina generale: ciò ha in qualche modo interrotto la catena culturale che vede come protagonista il medico di medicina generale con l'esclusione anche

dello stesso farmacista, senza trascurare poi il dato in aumento della spesa farmaceutica ospedaliera.

Pertanto, l'obiettivo è quello di mantenere tale percorso, anche per una migliore propedeuticità tra il mezzo, rappresentato dal farmaco, e l'obiettivo di cura, salvaguardando inoltre sia l'esigenza di innovazione che quella di una attenta verifica degli effetti culturali.

Infine, fa presente come l'impiego dei farmaci biotecnologici risulti meno costoso, sebbene si accompagni ad una più difficile riproducibilità; peraltro, in ordine a tali farmaci, in ambito europeo sono poste regole di sovrapposizione caso per caso anche allo scopo di mantenere la continuità terapeutica.

Ringrazia quindi i soggetti intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

242^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a Presidente del Consorzio del Ticino (n. 92)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame della proposta di nomina in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore MONTI (*LNP*), relatore, rileva che il candidato proposto per la nomina in titolo è attualmente presidente del Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi, una delle tre grandi utenze del Consorzio del Ticino. Tale carica comporta che il dottor Folli faccia parte dell'assemblea degli utenti del Consorzio del Ticino e questa circostanza induce ad una riflessione sull'opportunità che la stessa persona sia al contempo presidente del Consorzio del Ticino e presidente di una delle maggiori utenze del Consorzio stesso.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene in dichiarazione di voto auspicando che all'indomani della nomina l'interessato provveda a rimuovere questa situazione di sovrapposizione soggettiva tra controllato e controllore.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto annunciando che il Gruppo del Partito democratico non esprimerà voto favorevole e ricordando che il Relatore ha evidenziato profili di inopportunità riguardo alla nomina a Presidente del Consorzio del Ticino di chi già risulta essere presidente di una delle maggiori utenze del Consorzio stesso.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*PdL*), CORONELLA (*PdL*), D'ALÌ (*PdL*), FIRRARELLO (*PdL*) (in sostituzione del senatore Dell'Utri), DIGILIO (*FLI*) DI GIOVAN PAOLO (*PD*), FLUTTERO (*PdL*) SIBILIA (*PdL*) (in sostituzione della senatrice Gallone), Paolo FRANCO (*LNP*) (in sostituzione del senatore Leoni), MAZZUCONI (*PD*), MONTI (*LNP*), DELOGU (*PdL*) (in sostituzione del senatore Nania), NESSA (*PdL*), ORSI (*PdL*) e PISCITELLI (*PdL*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Alessandro Folli è approvata con dodici voti favorevoli, due astensioni ed una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 9,20.

243^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul recente sversamento in mare di olio combustibile avvenuto nel polo industriale di Porto Torres**

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO riferisce sull'argomento in titolo riassumendo le misure messe in campo dal Ministero dell'ambiente e dalle istituzioni locali per contrastare lo sversamento di olio combustibile avvenuto presso il terminale della centrale elettrica E.ON., nel corso delle operazioni di scarico della nave cisterna Emerald, e consegna una documentazione al riguardo. In particolare, fa presente che lo sversamento del combustibile è stato comunicato dal responsabile della movimentazione combustibili al nostromo del porto alle ore 16,45 dell'11 gennaio scorso, nella supposizione che l'incidente fosse avvenuto poco prima. Successivamente all'informativa resa alla Commissione ambiente e territorio della Camera dei deputati, il Ministero è venuto a conoscenza dell'esistenza di immagini satellitari da cui risulta che, già alle ore 10,13 dell'11 gennaio, era chiaramente visibile una chiazza scura in prossimità del pontile. Questa circostanza induce ad anticipare notevolmente l'ora dell'incidente. Gli interventi messi in campo dalle istituzioni, a tutti i livelli, unitamente alla ridotta quantità di olio combustibile finito in mare, hanno permesso di affrontare efficacemente le conseguenze dell'incidente, che oggi è sostanzialmente risolto senza che, allo stato delle conoscenze, si possa parlare di disastro ambientale. Le attività di pattugliamento navale ed aereo effettuate non hanno rilevato tracce di inquinamento nei tratti di mare attorno al luogo dell'incidente ed un confortante esito negativo hanno avuto anche i controlli sugli attrezzi di pesca e sul pescato delle marinerie locali. Una valutazione complessivamente confortante è stata confermata dai giudizi emersi in sede locale nel corso delle riunioni svolte, alla presenza di tutte le amministrazioni interessate, presso la prefettura di Sassari il 25 ed il 28 gennaio e presso la provincia di Olbia-Tempio il 27 gennaio. In tutte le occasioni è stata sottolineata la tempestività e l'adeguatezza degli interventi da parte del Ministero dell'ambiente e delle Capitanerie di porto con il supporto tecnico e scientifico dell'ISPRA. In particolare, l'ISPRA riferisce, sulla base delle attività di verifica e controllo svolte in stretta collaborazione con l'ARPA Sardegna, che non risultano più presenti, sui litorali ispezionabili da terra, grumi di olio combustibile solidificato. Per quanto riguarda invece il trattamento di ripulitura delle scogliere e quello di recupero dei ciottoli raccolti sugli arenili, l'ISPRA e l'ARPA Sardegna sono in attesa di ricevere la documentazione relativa da parte dell'E.ON. per una specifica disamina. Successivamente, l'E.ON. dovrà presentare i piani di caratterizzazione relativi all'area marina interessata e agli arenili sui quali vi è stato lo spiaggiamento dei grumi di olio combustibile solidificato. L'ISPRA infine ha riferito che sono in corso di acquisizione elementi per effettuare una compiuta valutazione del danno ambientale. Per fortuna si è trattato di un piccolo sversa-

mento, quasi totalmente recuperato, senza conseguenze per il mare e per il paesaggio. Quella parte della Sardegna vive in misura rilevante di turismo e di pesca; queste due risorse possono essere seriamente minacciate da un catastrofismo senza fondamento. Basti ricordare i gravissimi danni economici e di immagine causati al turismo della costa calabra dal caso della Cunsky, con l'allarme derivato dalla presunta presenza sui fondali di rifiuti pericolosi e radioattivi. Naturalmente l'aver evitato un episodio di grave inquinamento non deve minimamente indurre ad abbassare la guardia o a sottovalutare i rischi che possono derivare dal transito di navi che trasportano sostanze pericolose per l'ambiente ad un ecosistema di eccezionale delicatezza e specificità. L'attenzione in questo ambito è massima ed è testimoniata dall'iniziativa assunta con la Francia per giungere ad una interdizione internazionale del traffico di merci pericolose nello stretto di Bonifacio.

Alla luce di queste notizie confortanti ma anche della persistente preoccupazione per la tutela di una zona dallo straordinario valore naturalistico, il Ministero ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'avvio di un tavolo di confronto per valutare approfonditamente la vicenda anche alla luce della originaria richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale.

Il senatore SANNA (PD) fa preliminarmente presente di aver presentato un'interrogazione urgente sull'incidente di Porto Torres nella quale chiede quale sia l'effettiva dimensione dello sversamento onde valutare la predisposizione di appositi piani di intervento per prevenire l'ipotesi che piccoli sversamenti si estendano su ampi tratti di litorale. Chiede inoltre perché l'E.ON. abbia preso in noleggio un mezzo della Castalia, società concessionaria incaricata degli interventi in mare in caso di emergenza da inquinamento, e perché la Castalia non sia intervenuta direttamente. Chiede infine se l'evento verificatosi dipenda da condizioni di rischio particolarmente presenti nel caso di centrali ad olio combustibile e quale sia lo stato dei procedimenti amministrativi finalizzati alla conversione degli impianti esistenti per la produzione di energia con carbone pulito, che permetterebbe una riduzione generalizzata delle emissioni di anidride carbonica.

Il senatore FERRANTE (PD), dopo aver osservato che occorre chiarire se l'incidente si è verificato a seguito di una poco attenta gestione delle operazioni di scarico oppure a causa di un errore strutturale di progettazione, chiede maggiori informazioni sulla rilevazione satellitare cui ha fatto riferimento il Ministro, nonché una valutazione sul comportamento tenuto dalla Società E.ON. successivamente al prodursi dell'incidente. Fa quindi presente che luoghi come le Bocche di Bonifacio meritano indubbiamente un *surplus* di attenzione a fini di tutela ambientale e ricorda che il caso delle navi affondate dinanzi alle coste della Calabria è ancora aperto e su di esso ha gettato nuova e inquietante luce un docu-

mento attualmente all'esame della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Il senatore SANCIO (*PdL*) esprime il suo apprezzamento per la determinazione con la quale il ministro Prestigiacomo ha affrontato il problema determinato dallo sversamento di olio combustibile nelle acque di Porto Torres, determinazione alla quale si è opportunamente accompagnato l'intendimento di evitare inutili allarmismi. Ha destato preoccupazione e allarme il fatto che il 17 gennaio una chiazza lunga circa 5 miglia è stata avvistata da un pescatore a largo delle coste della Gallura, a circa settanta chilometri da Porto Torres. Nei giorni successivi l'attento monitoraggio svolto ha accertato il superamento della fase critica ed il Ministro ha opportunamente aperto un tavolo tecnico. L'incidente di Porto Torres ha evidenziato la capacità di tutte le istituzioni coinvolte, con l' incisivo coordinamento del Ministero dell'ambiente, di reagire in modo adeguato a simili evenienze. Occorre, peraltro, impegnarsi per evitare che incidenti di questo tipo possano in futuro ripetersi sulle coste sarde.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Sancio e ringrazia il Ministro per la decisione di potenziare il sistema di monitoraggio. Dopo aver sottolineato l'opportunità di addivenire ad un perfezionamento dell'accordo con la Francia, chiede maggiori informazioni sulle immagini satellitari dalle quali si evincerebbe che già alle ore 10,13 dell'11 gennaio era visibile una chiazza scura in prossimità del pontile.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ricorda che il senatore Sancio, anche in qualità di presidente della provincia, ha dato un importante contributo all'intervento successivo al prodursi dell'incidente di Porto Torres e fa presente che la documentazione da lei oggi depositata contiene tutte le informazioni necessarie per comprendere la portata e le caratteristiche dell'incidente. Fa quindi presente che l'esistenza di un rilevamento satellitare anteriore di sei ore all'orario dell'incidente inizialmente indicato evidenzia la necessità di rafforzare i sistemi di monitoraggio e precisa che la società E.ON. in un primo momento ha stimato in circa 10-15 metri cubi la quantità di olio combustibile versata; in una seconda fase, a seguito del lavoro svolto dai tecnici della società Castalia, la stima è stata rivista in 54-55 metri cubi.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il ministro Prestigiacomo per le comunicazioni rese e dichiara conclusa la procedura informativa.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente per chiedere, a nome del Gruppo del Partito Democratico, al ministro Prestigiacomo di fornire nei tempi più brevi dati relativi all'inquinamento delle acque nella regione Campania causati dal versamento di percolato non trattato e di precisare in che misura tali danni siano dipesi dalle deroghe con-

tenute nella normativa vigente. Chiede infine i dati relativi all'inquinamento causato dallo sversamento nel Lambro, e quindi nel Po, di idrocarburi presenti nei depositi della Lombarda Petroli.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (n. 302)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si chiude la discussione.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), in qualità di relatore, illustra i contenuti di una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi soffermandosi in particolare sull'esigenza di inserire nella premessa del provvedimento il richiamo alla Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, nonché il riferimento alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e, in particolare, all'Allegato II sulla valorizzazione ed il recupero dei rifiuti. Rappresenta quindi l'opportunità di introdurre all'articolo 2 i concetti di bioraffineria e di bioprodotto e di chiarire, all'articolo 4, il concetto di area contigua, nonché di tenere insieme le autorizzazioni per gli impianti e quelle per le opere per la connessione in rete. Con riferimento all'articolo 5, appare necessario precisare l'ambito operativo dell'autorizzazione unica e della procedura semplificata, che vanno peraltro coordinate con la DIA e la SCIA. Occorre, altresì, prevedere un corrispettivo per la prenotazione e la capacità di rete al fine di evitare speculazioni. Per quanto riguarda l'articolo 5-*bis*, andrebbe previsto un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete al fine di evitare azioni speculative e fenomeni di accaparramento della capacità di rete. In merito al comma 8 dell'articolo 6, andrebbe fissata la soglia di estensione della autorizzazione semplificata per gli impianti di potenza nominale sino ad 1 megawatt, fatte salve le possibilità di diversa indicazione da parte di regioni e province autonome per quanto di loro competenza. Al fine di evitare condizioni di incertezza relativi all'accesso agli incentivi per le iniziative già avviate occorre poi fissare – al comma 5 dell'articolo 8 – il termine entro il quale devono essere state rilasciate le relative autorizzazioni. Si ritiene poi opportuno valutare la possibilità di inserire un comma aggiuntivo all'articolo 8 per far

sì che Regioni e Province autonome possano stabilire specifiche deroghe ai limiti individuati per le aree agricole marginali o degradate, nel rispetto delle linee guida ministeriali. È opportuno inoltre consentire ai Comuni di prevedere nei propri strumenti urbanistici apposite aree, industriali o agricole marginali, da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici. Con riferimento all'articolo 9, il limite all'impiego delle biomasse non dovrebbe penalizzare gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti. Con riferimento alle ristrutturazioni rilevanti degli edifici, andrebbe abbassato il limite relativo alla estensione in metri quadri oggi previsto. All'articolo 16 andrebbe aggiunto un riferimento alla promozione degli obiettivi dell'Unione europea in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e degli altri inquinanti inducendo le imprese di distribuzione di energia elettrica ad installare dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici con criteri uniformi sull'intero territorio nazionale. In merito all'articolo 22, ritiene che andrebbe incentivato lo sviluppo di filiere industriali che non impattano sul comparto della lavorazione del legno in favore delle economie locali e valorizzando i territori montani attraverso le filiere corte. Al comma 4 dello stesso articolo andrebbero chiarite maggiormente le modalità applicative del meccanismo delle aste al fine per evitare fenomeni distorsivi nell'accesso alle gare da parte dei soggetti interessati. In relazione all'articolo 23, propone di fissare all'85 per cento il valore di riacquisto dei certificati verdi da parte del GSE. Infine, con riferimento all'articolo 26, propone di modificare la lettera e) inserendo anche le società di servizi energetici (ESCO) tra i soggetti responsabili dell'impianto di produzione di energia.

Il presidente D'ALÌ esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore sottolineando l'importanza di osservazioni articolate rese dalla Commissione ai fini del parere che la 10^a Commissione dovrà redigere sull'Atto di Governo in titolo.

Il senatore FERRANTE (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MOLINARI (PD) si associa alle parole di apprezzamento del presidente D'Alì per il lavoro svolto dal Relatore che contribuisce a rafforzare l'autorevolezza delle osservazioni rese alla 10^a Commissione. Suggestisce infine di far slittare i termini relativi alla ristrutturazione delle centrali idroelettriche in modo da renderli compatibili con la somma dei tempi amministrativi e tecnici per consentire alle iniziative in corso di avere effettivo compimento.

Dopo la verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi illustrati in sede di replica.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 3 febbraio 2011, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 2 febbraio 2011

140^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,10.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM (2010) 776 definitivo) (n. 69)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione, sull'atto comunitario in titolo, il senatore BOSCIETTO (*PdL*), relatore, il quale evidenzia, in primo luogo, che l'Ufficio europeo di polizia (Europol) è un'Agenzia dell'Unione europea che opera nel settore della cooperazione di polizia, con il compito di raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni sulle forme di criminalità transfrontaliera tra due o più Stati membri.

Europol è stato istituito nel 1995 mediante apposita Convenzione, abrogata dalla Decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che costituisce l'attuale quadro giuridico e che è divenuta operativa il 1° gennaio 2010, un mese dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha apportato alcune novità in questo settore.

Infatti, in base all'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, modificato dal Trattato di Lisbona, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol saranno stabiliti d'ora in poi mediante regolamenti, da approvare con procedura legislativa ordinaria: in proposito è in corso una riflessione da parte della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE, in vista dell'adozione del futuro regolamento che disciplinerà Europol, previsto per il 2013.

Sempre secondo l'articolo 88, continua il relatore, i regolamenti dovranno stabilire, inoltre, le modalità di controllo di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo al quale sono associati anche i parlamenti nazionali, grazie al rafforzamento del loro ruolo derivante dal Trattato

di Lisbona. Tale ruolo comprende pure la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti legislativi dell'Unione europea.

Il relatore sottolinea, quindi, che il rafforzamento del controllo democratico nel settore della cooperazione di polizia da circa un decennio è già oggetto di un dibattito in seno alle istituzioni europee e ai parlamenti nazionali, incentrato sull'esigenza di sottoporre ad una vigilanza parlamentare più efficace i meccanismi decisionali di questo settore che, sino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, operavano a livello intergovernativo. Proprio in questo contesto e alla luce dell'entrata in vigore del Trattato, lo scorso dicembre la Commissione europea ha adottato una «Comunicazione sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione dei parlamenti nazionali», nella quale passa in rassegna le proposte e i pareri avanzati sinora in materia di vigilanza parlamentare di Europol, formulando alcune raccomandazioni che saranno sicuramente spunto di ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, la Commissione cita varie raccomandazioni e risoluzioni legislative, tra cui quella del 17 gennaio 2008 riguardante la proposta di decisione del Consiglio su Europol. In quella sede il Parlamento ha sostanzialmente insistito su tre aspetti volti a migliorare la responsabilità democratica e la *governance*: il potenziamento del controllo parlamentare, mediante la creazione di una commissione mista composta da deputati europei e deputati nazionali; la partecipazione del PE alle procedure di nomina del direttore di Europol; il rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione di dati. Sotto tale profilo, il relatore precisa, però, che alcune raccomandazioni antecedenti il 17 gennaio 2008 erano già confluite nella proposta di decisione, tra cui figura quella di integrare Europol nel diritto dell'Unione e di incorporarne il bilancio nel bilancio dell'UE.

Il relatore ricorda, inoltre, che i parlamenti nazionali hanno svolto le loro riflessioni in materia di controllo parlamentare di Europol soprattutto in ambito della COSAC. In particolare, in vista della 41^a Conferenza, che si è tenuta a Praga l'11 e il 12 maggio 2009, il Segretariato COSAC ha redatto l'11^a relazione semestrale, basata su un questionario inviato ai parlamenti nazionali, che contiene una parte dedicata a questo argomento. Tra le proposte avanzate, quella di rafforzare la cooperazione tra i parlamenti mediante il ricorso alle riunioni interparlamentari esistenti o ad una commissione specifica mista composta da parlamentari nazionali ed europei. Si è anche ipotizzato un rafforzamento del ruolo della COSAC: al riguardo, alcuni parlamenti vedrebbero la COSAC come una sorta di *forum* dove discutere e scambiare informazioni e migliori prassi in materia di controllo democratico di Europol. Altri hanno proposto di invitare il direttore di Europol alle riunioni per informare periodicamente la COSAC sull'attività dell'agenzia, argomento che dovrebbe comunque essere inserito regolarmente nell'ordine del giorno delle riunioni. Una parte della relazione è dedicata anche alle conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in materia di controllo condotto a livello nazionale. In proposito, è emerso che la maggior parte delle assemblee nazionali non ha an-

cora affrontato l'argomento in modo approfondito e che esse difficilmente riescono a raccogliere da sole le informazioni sufficienti sulle decisioni del Consiglio di amministrazione di Europol.

Alla luce di quanto esposto, la Comunicazione della Commissione – conclude il relatore – contiene alcune raccomandazioni volte a migliorare il coordinamento tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in materia di vigilanza. Tra esse, l'esecutivo europeo sostiene l'istituzione di un *forum* misto o interparlamentare permanente, composto dai membri delle commissioni parlamentari nazionali ed europee competenti in materia di polizia. Tale organo costituirebbe la sede formale per lo scambio di informazioni e il coordinamento tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, con l'obiettivo di unificare il controllo parlamentare di Europol, salvaguardando al tempo stesso le procedure proprie di ogni assemblea. In secondo luogo, al fine di garantire maggiore trasparenza nei confronti del PE e dei parlamenti, la Commissione propone una nuova strategia di comunicazione con queste istituzioni, in particolare, avviando un dibattito in seno alla Commissione Libertà e diritti fondamentali sulla strategia pluriennale di Europol e sul suo programma di lavoro annuale, in modo da consentire al Parlamento europeo di contribuire alla definizione delle linee strategiche e della priorità dell'agenzia.

Con il consenso della Commissione, la PRESIDENTE rinvia l'inizio della discussione generale sull'atto comunitario in titolo ad una prossima seduta, allo scopo di permettere un proficuo approfondimento delle delicate tematiche in esso trattate.

In proposito, la senatrice MARINARO (*PD*) propone che la Risoluzione che la Commissione adotterà al termine dell'esame del documento in parola venga ulteriormente dibattuta presso l'Aula del Senato.

La PRESIDENTE concorda pienamente con l'iniziativa formulata dalla senatrice Marinaro.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (n. COM (2010) 624 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 77)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2010.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), relatrice, da lettura di uno schema di risoluzione da lei approntato, ove, peraltro, è confluito, nell'ultimo capoverso, un suggerimento proposto dal senatore Fleres, riguardante il feno-

meno della mancata registrazione anagrafica di molti cittadini provenienti da alcuni Paesi europei.

Segue un breve intervento della senatrice MARINARO (*PD*), la quale propone una ulteriore e, a suo avviso, più equilibrata, formulazione del suddetto capoverso, che non faccia riferimento esplicito a specifici Paesi dell'Unione europea.

La relatrice ADERENTI (*LNP*) ed il senatore FLERES (*PdL*) esprimono il loro assenso a tale riformulazione.

La PRESIDENTE, pertanto, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di Senatori per deliberare, mette ai voti lo schema di Risoluzione elaborato dalla relatrice ed integrato dal rilievo emerso nel corso della discussione, che è accolto all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (n. 313)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1° febbraio 2011.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), relatore, da lettura di uno schema di osservazioni per la Commissione di merito, sull'Atto del Governo n. 313, che tiene debito conto delle diverse osservazioni enucleate durante la precedente seduta della Commissione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione la suddetta proposta di osservazioni, come predisposta dal relatore, che è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 624
definitivo (Doc. XVIII, N. 77)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 324 definitivo,

considerato che lo scopo della proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea il 16 novembre 2010, è quello di istituire un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente, mentre gli esperti degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'*acquis* parteciperanno comunque alla valutazione di tutte le sue parti;

considerato che il termine per l'espressione del parere sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà e proporzionalità è scaduto l'11 gennaio 2010 e che dal sito internet dell'IPEX non sono emerse posizioni contrarie alla proposta da parte delle altre Camere dei Parlamenti dell'Unione europea;

valutate le osservazioni formulate dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri);

ritiene che la base giuridica sia correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *e*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure riguardanti l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e che tali misure si rendono possibili in quanto accompagnate da misure efficaci nel controllo delle frontiere esterne;

ritiene che la proposta di regolamento sia conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di rendere più efficiente il vigente meccanismo di valutazione Schengen, attualmente di competenza del Consiglio, può essere conseguito solo a livello dell'Unione europea;

ritiene che la proposta sia conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti;

valuta pertinenti le proposte relative all'introduzione di un rafforzamento dei meccanismi di controllo attraverso la possibilità di utilizzare questionari e l'invio di visite sul posto, con o senza preavviso, e il conferimento della responsabilità dell'attuazione del meccanismo di valutazione specificato dal regolamento alla Commissione europea, in stretta coopera-

zione con gli Stati membri, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della proposta;

ritiene opportuno adoperarsi affinché tutti i meccanismi di valutazione dell'ordinamento europeo – e quindi anche quello di cui alla presente proposta – siano oggetto nel prossimo futuro di un rafforzamento e di un consolidamento nell'ambito delle misure che saranno adottate ai sensi dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 70 citato stabilisce, infatti, che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa adottare le misure atte a definire le modalità in base alle quali gli Stati membri procedono, in collaborazione con la Commissione, ad una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tutti i settori relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Solo in tal modo, dei contenuti e dei risultati di tale valutazione saranno direttamente informati sia il Parlamento europeo sia i parlamenti nazionali, come recita la parte finale del predetto articolo. Tale posizione era stata già espressa dalla Commissione Politiche dell'Unione europea nella deliberazione resa il 18 novembre 2009 sul Programma di Stoccolma ed è coerente con l'analoga posizione del Parlamento europeo resa, sempre sul Programma di Stoccolma, il 25 novembre 2009;

in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della proposta – secondo cui entro il 30 settembre di ogni anno FRONTEX presenta alla Commissione europea un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo – ritiene fondamentali due azioni: *a)* che venga potenziata la presenza nel Mediterraneo dell'Agenzia FRONTEX, anche attraverso l'adeguamento di mezzi e uomini; *b)* che sia prevista una sede secondaria operativa di FRONTEX sul territorio italiano;

in virtù dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 della proposta, ritiene prioritario un sensibile aumento delle visite sul posto senza preavviso rispetto al numero delle visite con preavviso, in modo specifico sulle sezioni delle frontiere esterne dell'Unione europea segnalate nella relazione annuale dei rischi da parte dell'Agenzia FRONTEX;

in considerazione dell'analisi dei rischi formulata dall'Agenzia FRONTEX ai sensi dell'articolo 6 e del programma della Commissione europea, di cui all'articolo 8, ritiene necessario che venga adeguatamente monitorata la tenuta delle frontiere esterne dell'Unione che dovessero essere segnalate nella relazione annuale dei rischi quali possibili punti deboli del sistema di sicurezza europeo, così come determinato dal Programma di Stoccolma;

infine, atteso il permanere del fenomeno della mancata registrazione anagrafica di molti cittadini provenienti da Paesi dell'Unione europea, auspica l'individuazione di sistemi di identificazione che tengano conto di tale situazione che, altrimenti, rischia di costituire un vulnus per la sicurezza e la coesione europea.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato proposto in forza della delega per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE («terza direttiva postale»), di cui all'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2009 e dei criteri di delega di cui all'articolo 37, nonché dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, che prevede una proroga di novanta giorni del termine di delega, qualora il termine di quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare scada successivamente alla scadenza del termine della delega stessa o nei trenta giorni che la precedono;

ricordato che il mercato interno dei servizi postali è stato istituito nel 1997 con la direttiva 97/67/CE («prima direttiva postale»), che ha introdotto un quadro regolamentare atto a garantire ai cittadini un servizio postale universale, in grado di offrire servizi postali di qualità, in modo permanente, in tutti i punti del territorio e a prezzi accessibili a tutti gli utenti;

ricordato inoltre che la direttiva 97/67/CE, al fine di compensare i maggiori costi inerenti il servizio universale meno redditizio, ha consentito a ciascuno Stato membro di riservare al proprio fornitore (o fornitori) del servizio universale, i servizi di raccolta, trasporto e consegna di corrispondenza interna e transfrontaliera, entro i limiti di peso massimi stabiliti a 350 grammi e poi ridotti a 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e a 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006;

considerato che la direttiva 2008/6/CE mira a completare il mercato interno per i servizi postali eliminando del tutto, a partire dal 1° gennaio 2011, i diritti esclusivi o speciali concessi ai prestatori del servizio universale con i servizi postali riservati, e che tale ulteriore completamento del mercato interno per i servizi postali in tutti gli Stati membri è – secondo la direttiva – compatibile con il mantenimento di un servizio universale di alta qualità per tutti gli utenti;

ricordato che la direttiva 2008/6/CE era già stata esaminata dalla 14^a Commissione, nel 2007, in fase ascendente, in seguito a un approfondito esame e alcune audizioni, dando luogo, l'8 febbraio 2007, a una valutazione favorevole, in cui si è sottolineata tuttavia la necessità di tenere conto delle particolari caratteristiche geografiche e sociali dell'Italia, e la necessità di individuare forme di compensazione dell'onere del servizio universale che siano equivalenti al sistema dei servizi riservati, in maniera da garantire le prestazioni postali minime, nonché una pari opportunità di

accesso al servizio per tutti i cittadini ivi compresi quelli che risiedono in aree meno popolate e che versano nelle condizioni più disagiate;

considerata, inoltre, il ruolo che la rete degli uffici postali ha storicamente rappresentato, come essenziale punto di riferimento per la popolazione, svolgendo una vera e propria funzione di presidio sociale sul territorio, riconosciuto dalle comunità quale essenziale strumento di coesione sociale e di appartenenza alla più ampia realtà nazionale;

considerato che la Commissione europea ha avviato nel 2009 la procedura di infrazione n. 2009/2149, nei confronti dell'Italia, in cui ha rilevato che lo svolgimento del ruolo di autorità nazionale di regolamentazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, non garantirebbe l'indipendenza richiesta, in quanto lo stesso Stato è azionista al 100% di Poste italiane, ovvero del fornitore del servizio oggetto della regolamentazione;

preso atto che lo schema di decreto legislativo individua Poste Italiane Spa quale fornitore del servizio postale universale e dispone che tale affidamento abbia la durata di cinque anni, rinnovabili per non più di due volte, previa verifica del miglioramento di efficienza,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in relazione al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che – al fine di sanare la procedura di infrazione n. 2009/2149 – prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, quale autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della normativa comunitaria, e il trasferimento ad essa delle relative competenze, finora svolte dal Ministero dello sviluppo economico, occorre valutare se essa possieda le necessarie caratteristiche di autorità indipendente rispetto all'amministrazione statale che detiene la proprietà del fornitore del servizio postale, tenendo conto anche del criterio di delega di cui alla lettera *h*) dell'articolo 37 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), secondo cui l'autorità nazionale di regolamentazione deve svolgere le sue funzioni «in regime di autonomia tecnico-operativa e in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo» dell'operatore;

a tale riguardo si auspica inoltre che l'assetto dell'istituenda Agenzia, previsto dallo schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva, non pregiudichi il ruolo di vigilanza sociale che questa è chiamata a svolgere in accordo con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, né il diritto-dovere di aggiornamento annuale del Parlamento e delle Commissioni competenti;

in relazione al comma 3 dello stesso articolo 1, che tra le altre cose introduce l'esclusione dall'ambito del servizio universale, a decorrere dal 1° giugno 2012, della pubblicità diretta per corrispondenza, occorre valutare se tale esclusione non rischi di porsi in contrasto con la normativa comunitaria e con l'obiettivo della direttiva 2008/6/CE di armonizzazione

dei servizi postali nei diversi Stati membri, la quale peraltro abroga la definizione di «pubblicità diretta per corrispondenza» e al considerando n. 17 afferma espressamente che la pubblicità diretta per corrispondenza può essere considerata alla stregua del normale invio di corrispondenza.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 2 febbraio 2011

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: esame del rapporto sulla condizione di rom e sinti in Italia e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 novembre scorso.

Il presidente MARCENARO ricorda che da oltre un anno la Commissione sta portando avanti un'indagine approfondita sulla condizione di rom e sinti in Italia, rispetto alla quale il testo proposto ai componenti della Commissione stessa rappresenta un primo tentativo di conclusione. Il testo è certamente perfezionabile sulla base delle valutazioni e dei suggerimenti dei membri della Commissione allo scopo di pervenire a un documento conclusivo condiviso da tutti.

Il senatore FLERES (*PdL*), nell'apprezzare il lavoro svolto attraverso la stesura del rapporto sull'indagine concernente la condizione di rom e sinti in Italia, sottolinea come l'approccio sia carente soprattutto laddove non sottolinea abbastanza l'insufficiente collaborazione di molte persone che appartengono a quelle comunità con le autorità dello Stato.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva come effettivamente in alcuni punti gli aspetti richiamati dal senatore Fleres potrebbero essere messi meglio in evidenza sottolineando, tuttavia, la qualità del lavoro svolto e la quantità del materiale raccolto.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) mette in luce come il testo proposto all'attenzione dei membri della Commissione abbia il pregio di presentare anche alcune proposte alle quali si potrebbero aggiungere anche altre idee, ma che comunque rappresentano un punto di avvio estremamente positivo. Va peraltro sottolineato come il rapporto possa dare un contributo anche alla formazione di una coscienza civile della tolleranza e dell'integrazione che, purtroppo, non sempre si riscontra nel nostro Paese.

La senatrice BAIIO (*PD*) rileva come la bozza di rapporto costituisca di per sé un ottimo strumento conoscitivo per le Istituzioni, in particolare le autorità locali e come, proprio per questo, facendo tesoro di tutte le osservazioni fatte dai colleghi nel corso della seduta odierna, occorrerebbe arrivare ad un punto di condivisione soddisfacente. Il testo dà peraltro conto delle buone prassi adottate in Italia; su questo un maggiore approfondimento è possibile in quanto la descrizione delle buone prassi è particolarmente utile alle Istituzioni quando devono adottare delle politiche.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) ricorda come il testo proposto alla Commissione raccolga dati di fatto e le opinioni espresse dagli auditi nel corso delle sedute e come su questi elementi oggettivi, così come sull'opportunità di favorire l'integrazione delle comunità rom e sinti, non vi dovrebbero essere divisioni. Altro discorso può essere fatto con riferimento alla opportunità di approvare una legge – probabilmente apparirebbe inopportuna una legge speciale – questione rispetto alla quale sono stati espressi numerosi punti di vista.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) ricorda che in materia sono stati presentati alcuni disegni di legge che danno testimonianza di un impegno anche parlamentare condotto per dare soluzione a numerose criticità concernenti le comunità rom e sinte, dal *welfare* alla scolarità alla questione abitativa e via dicendo. Il fatto che la legge sulle minoranze del 1999 non abbia contemplato rom e sinti rappresenta un deficit di quella legge.

Il senatore BODEGA (*LNP*) rileva come sui diritti fondamentali delle persone e delle minoranze vi sia naturalmente pieno accordo tra tutti i componenti della Commissione, allo stesso tempo, trattando della condizione di rom e sinti andrebbero considerati anche – e la relazione in qualche misura dovrebbe tenerne conto – gli aspetti legati alla sicurezza.

Il senatore PERDUCA (*PD*) rileva l'ottima qualità del lavoro svolto mettendo in rilievo come sia significativo che non si siano potuti ottenere dati certi riguardo al numero di rom e sinti presenti nel nostro Paese e alla devianza rispetto all'ordinamento penale. L'idea di una legge riguardante rom e sinti, come si sa, è fortemente controversa; proprio per questo la relazione potrebbe limitarsi a dare conto delle proposte presentate.

Il senatore FLERES (*PdL*) sottolinea – ove fosse necessario – che lo scopo dei rilievi che egli ha mosso poc'anzi al rapporto hanno la finalità di giungere ad un testo condiviso.

Il presidente MARCENARO, in chiusura di seduta ringrazia i colleghi senatori per le osservazioni svolte rilevando che la ricchezza del rapporto sta proprio nel dibattito che intorno ad esso si sta sviluppando. Nel registrare un soddisfacente grado di condivisione rispetto alle conclusioni, sottolinea come il testo potrà essere arricchito magari rendendone ancor più robusto l'approccio problematico. Per quanto riguarda la questione di una disciplina per legge dei diversi e complessi aspetti che riguardano la condizione di rom e sinti in Italia sarebbe forse necessario un maggiore approfondimento sicché ci si potrà limitare a rappresentare le proposte esistenti. In ogni caso la riflessione di oggi potrà essere portata avanti il prossimo mercoledì, in quanto la Commissione potrà utilmente dedicare una ulteriore seduta al rapporto sulla condizione di rom e sinti in Italia.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 febbraio 2011

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione all'Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, dà conto dei contributi ai relatori pervenuti da parte dei Commissari ed invita anche coloro che sono intervenuti ieri a fare altrettanto, sottolineando come tale modo di procedere possa meglio coadiuvare il lavoro dei relatori.

Scusandosi per la mancata partecipazione alle precedenti sedute e riservandosi di fornire in futuro il proprio contributo, il deputato LUPI (*PdL*) auspica che sul tema si possa predisporre una proposta unitaria della Commissione, laddove il pluralismo non è certo interesse di una sola parte, ma principio da condividere, anche con riferimento al più ampio concetto di pluralità culturale.

Il PRESIDENTE ricorda che i due relatori hanno avviato un confronto al fine di unificare i loro elaborati.

Il senatore MORRI (*PD*) fa presente come i passaggi del dibattito svolto finora e i contributi scritti hanno già consentito ai relatori una riflessione, ma solo da poco è stato avviato un lavoro congiunto mirante a proporre alla Commissione un documento unico.

Il deputato LANDOLFI (*PdL*) ritiene necessario al momento l'impegno dei due relatori per l'elaborazione di un testo condiviso, cui successivamente i Commissari potranno riferire eventuali proposte emendative o integrative. È necessario rimarcare l'interesse generale all'approvazione di un documento che possa rimanere valido a lungo termine, attraverso un confronto sereno e senza contrapposizioni pregiudiziali, nonché eventualmente la collaborazione con i referenti della RAI.

Il relatore MORRI (*PD*) ribadisce l'impegno dei due relatori ad illustrare l'esito del loro confronto la prossima settimana.

Il deputato LUPI (*PdL*) propone di considerare come una sorta di mandato politico quello affidato dalla Commissione ai due relatori per la predisposizione di un documento unitario.

Il Presidente, giudicando non proficuo ricorrere in questa situazione a nuove audizioni preparatorie, concorda sull'ipotesi di lavoro prospettata dagli intervenuti.

SEDE CONSULTIVA

Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n 428. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole).

Il PRESIDENTE, relatore alla Commissione, illustra lo schema di parere predisposto.

Pur considerando lo scopo semplificativo e di riduzione dei costi che caratterizza le modifiche apportate, il senatore PARDI (*PD*) esprime un dubbio circa il rischio che il tutto possa determinare un accentramento di poteri a favore del presidente della RAI, analogamente ad una sorta di attitudine mentale di stampo presidenzialista che si riscontra nel Paese.

Secondo il PRESIDENTE le modifiche in questione non lasciano però trapelare tali pericoli, laddove l'azienda RAI su molti aspetti presenta comunque la necessità di razionalizzazione e ammodernamento.

La Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di parere proposto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà notizia di alcune lettere pervenute alla Commissione da parte della Federazione dei Verdi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi-Onlus e della Commissione di vigilanza per la democrazia partecipativa.

La Commissione ne prende atto.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Esame di modifiche allo Statuto sociale della RAI

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428 – Approvato nella seduta del 2 febbraio 2011)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

che in data 28 settembre 2010, l'Assemblea straordinaria della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., ha deciso di modificare, in ottemperanza alla normativa di cui ai commi 12, 12-bis e 13 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti articoli dello Statuto sociale: 22, comma 3; 26, comma 1 e inserimento del comma 2; 27, comma 1, lett. a), e comma 2; 28, comma 2 e inserimento dei commi 3 e 4; 30, con inserimento del comma 2; e 31, comma 1;

che in data 9 novembre 2010 l'Assemblea straordinaria della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., ha deciso di modificare, in ottemperanza alla normativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, il Titolo VIII ed i commi da 6 a 9 dell'articolo 30 dello Statuto sociale;

che con note in data 11 ottobre e 16 novembre 2010 il Presidente della RAI -Radiotelevisione S.p.A., in ottemperanza al disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428, ha sottoposto le suddette modifiche all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, previo parere della Commissione;

esprime parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 2 febbraio 2011

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della giunta della regione Puglia, on. Nichi Vendola.

Nichi VENDOLA, *presidente della giunta della regione Puglia*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (*FLI*) e Vincenzo DE LUCA (*PD*), i deputati Pietro FRANZOSO (*PdL*), Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Gennaro CORONELLA (*PdL*), Giampiero DE TONI (*IdV*) e Gerardo D'AMBROSIO (*PD*) e i deputati Susanna CENNI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Nichi VENDOLA, *presidente della giunta della regione Puglia*, risponde ai quesiti posti, riservandosi di integrare successivamente le risposte fornite.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, il senatore Candido DE ANGE-LIS (*FLI*) e il deputato Pietro FRANZOSO (*PdL*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Vendola per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audi-zione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,55 e dalle ore 15,25 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 2 febbraio 2011

75ª seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo recante il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio» (atto del Governo n. 327). L'atto è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, per il parere al Governo, per la parte relativa al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo; il termine per il parere è il 2 marzo 2011.

Informa inoltre che il medesimo atto, per la parte concernente l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, è stato assegnato, al Senato, alla Commissione industria, previe osservazioni delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e politiche dell'Unione europea; alla Camera, è stato assegnato, per la medesima parte, alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive, nonché alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Avverte inoltre che l'esame dell'atto del Governo, per la parte di competenza, sarà avviato in una seduta che sarà convocata la settimana successiva.

La Commissione prende atto.

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, comunica di avere integrato la sua proposta di Relazione con un ulteriore paragrafo, nel quale sono evidenziate le problematiche aperte; riferisce inoltre in merito a una proposta emendativa al disegno di conversione in legge del decreto legge di proroga di termini, con il quale si propone una soluzione ad alcune di quelle problematiche, con particolare riferimento alla salvaguardia di disposizioni legislative in materia di cooperazione e in materia pensionistica. Anche di tale iniziativa, di cui egli è cofirmatario, dà conto l'integrazione alla sua proposta di Relazione.

Comunica inoltre che sono disponibili, oltre al testo della proposta di Relazione con l'integrazione ora ricordata, anche gli allegati alla medesima, che raccolgono la documentazione acquisita dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento «taglia leggi» e i resoconti stenografici delle audizioni svolte nell'autunno 2009, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, incentrate sul provvedimento «salva leggi».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 2 febbraio 2011

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,25.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel rammentare che nel corso della presente seduta si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate alla propria proposta di parere segnala, al riguardo, che andrebbe esaminata una proposta emendativa della collega Bernini (*vedi seduta del 25 gennaio*); peraltro considerato che la proposta interviene in tema di imposta di soggiorno, ritiene che possa considerarsi assorbita nella nuova formulazione dell'imposta medesima predisposta nella versione più aggiornata del proprio parere.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (*PdL*) concorda con il Presidente, ritenendo che l'attuale riformulazione risponda efficacemente alle finalità perseguite dalla propria proposta emendativa.

Il ministro Roberto CALDEROLI, illustrando le proposte di riformulazione degli emendamenti 2 e 5 Baldassarri, evidenzia che la prima proposta è tesa ad introdurre un regime di compartecipazione IVA per i comuni, con la previsione di un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla precisa definizione degli elementi dell'aliquota ed alle modalità di attribuzione del gettito, che ritiene preferibile debba avvenire in via diretta. Fa notare che nella fase transitoria verrebbe mantenuto operante il sistema della compartecipazione IRPEF al fine di evitare il rischio di un repentino stravolgimento dell'assetto fiscale. In relazione alla proposta di riformulazione dell'emendamento 5 Baldassarri, ritiene opportuno che siano stabilite misure tese a favorire forme di emersione del fenomeno degli affitti in nero, il che può avvenire ricorrendo a strumenti diversi. Rileva che in proposito la riformulazione dell'emendamento predisposta prevede il blocco degli incrementi degli affitti e muove verso un sistema di misure agevolative della posizione dei locatari. Riferisce che la proposta contempla altresì un apposito fondo, la cui capienza sarà definita in sede di approvazione della legge di stabilità. Fa notare che da parte del Governo c'è una precisa volontà di fornire adeguate garanzie in ordine alla copertura degli oneri del predetto fondo e aggiunge che la Conferenza esprimerà il proprio parere sul fondo medesimo.

Illustra infine il nuovo articolo *7-ter* teso ad accogliere alcune delle questioni ravvisabili nelle proposte emendative presentate.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) avanza ulteriori richieste di chiarimento in merito alle riformulazioni presentate dal Governo con riferimento in particolare al nuovo articolo *7-ter* per il quale nell'apprezzare l'istituzione di un fondo perequativo, ne andrebbero altresì meglio disciplinate le forme di funzionamento; in proposito segnala le proposte emendative 55 e 56 del proprio gruppo.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel fornire le delucidazioni richieste, reputa opportuna una valutazione dinamica delle modalità di funzionamento del menzionato fondo, dichiarandosi disponibile ad integrare in tal senso l'articolo *7-ter*.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) alla luce di quanto segnalato dal Ministro riterrebbe opportuna una breve sospensione della seduta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15,15.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala gli elementi di novità contenuti in un'ulteriore riformulazione della proposta 2 Baldassarri in cui si prevede già nell'immediato l'utilizzo della compartecipazione IVA, che in fase di prima applicazione invece di essere destinata direttamente ai comuni affluisce nel fondo di riequilibrio, in attesa di un DPCM che stabilirà le modalità di attribuzione diretta del gettito al comune nel cui territorio è stato prodotto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) nell'apprezzare il lavoro che si sta compiendo nella Commissione ritiene tuttavia che la realizzazione di un soddisfacente federalismo municipale non sembra ancora raggiunta nel testo all'esame, in cui permangono elementi accentratori sotto i profili fiscali. A ciò va aggiunto che permangono forti i rischi di determinare un aumento della pressione fiscale. Anche gli aspetti più strettamente finanziari non appaiono convincenti atteso che la mancata previsione di detrazioni per gli affittuari inciderà negativamente sulla presunta emersione di gettito, che renderebbe necessaria una apposita copertura; questa dovrebbe far riferimento anche all'istituzione di un fondo per le detrazioni, di cui andrebbe fissata la dotazione. Apprezza quanto proposto dal ministro Calderoli in ordine al ricorso ad una compartecipazione IVA, imposta sicuramente meno sperequata dell'Irpef e che consentirebbe pertanto un migliore avvio del fondo di riequilibrio. A tale fine riterrebbe opportune ulteriori modifiche alla proposta in questione, stabilendo che la compartecipazione vada avviata individuandone alcuni parametri che ne consentano fin da subito la destinazione ai comuni evitandone il passaggio attraverso il fondo di riequilibrio stesso. Un ulteriore elemento mancante nel testo, che ovviamente non può non riflettersi alla posizione del proprio gruppo, attiene alla mancata previsione di una imposta municipale riferita alla prima casa ma che sia anche detraibile: questione che se condivisa da tutti i gruppi consentirebbe di superare alcune posizioni demagogiche in ordine alla tassazione dell'abitazione principale.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) interviene sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2 Baldassarri, avanzando perplessità – sulla scorta della sua esperienza – riguardo la possibilità di una corretta attribuzione del gettito IVA ai comuni, considerata la non agevole distinzione tra i consumi operati sul territorio locale e quelli provenienti da altri territori. Invita ad una riflessione circa l'utilità della riformulazione in esame che rischierebbe non solo di peggiorare l'attuale assetto che comunque si basa su un dato certo quale il gettito IRPEF, ma altresì di contravvenire al principio federalista di consentire ai cittadini percossi dall'imposta di effettuare una valutazione dell'operato dei propri amministratori. Conclude sottolineando piuttosto la necessità di dare la precedenza alla questione della definizione della nuova imposta municipale sugli immobili, che a suo avviso dovrebbe prescindere dalle polemiche per la quali essa sarebbe una surrettizia introduzione della soppressa imposta comunale sugli immobili.

Il ministro Roberto CALDEROLI ribadendo la non contrarietà del Governo all'introduzione della compartecipazione all'IVA in luogo dell'IRPEF, sottolinea le difficoltà applicative, già più volte segnalate, relative all'assegnazione del relativo gettito ai comuni, per la mancanza di dati su base comunale, che suggerivano un passaggio graduale tra le due forme di compartecipazione. A tale proposito, al fine di superare i rilievi circa il carattere più sperequato dell'IRPEF rispetto all'IVA, propone di introdurre nel parere del relatore La Loggia alcune modifiche alla nuova riformulazione della proposta emendativa 2 Baldassarri, in modo che sia attribuita sin da subito ai comuni. Quanto al criterio di distribuzione del gettito, propone che questo non confluisca più nel fondo sperimentale di riequilibrio ma sia assegnato direttamente ai comuni, suddividendolo, in sede di prima applicazione, su base provinciale per essere poi ripartito ai comuni in ragione del numero degli abitanti.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*) nel sostenere l'opportunità di procedere all'istituzione di un'imposta comunale basata sulla compartecipazione all'IVA, fa notare che la sua proposta si delinea in tal senso prefigurando un modello organico e definito che sottende ad una articolazione e distribuzione dei flussi del finanziamento al fine di scongiurare il rischio di appesantire oltre misura il complessivo sistema tributario ed escludendo ipotesi di sblocco delle addizionali IRPEF.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) intervenendo su quanto ha espresso il senatore Barbolini riguardo l'impostazione del proprio parere, sottolinea che la scelta di adottare una compartecipazione all'IVA con i limiti accennati dal collega Nannicini, potrebbe essere bilanciata dalle proposte contenute negli emendamenti presentati dal proprio gruppo che fanno valere il principio di relazione tra cittadini e amministratori. Nel sostenere la validità dell'impianto teorico della reintroduzione di un'imposta sulla prima casa come formulata dal senatore Baldassarri, avanza tuttavia alcune perplessità dovute al fatto che interventi parziali di questo tipo potrebbero far perdere il senso complessivo del nuovo impianto fiscale, innanzitutto sul piano istituzionale prima ancora che su quello finanziario.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) nell'intervenire in risposta alla questione sollevata dal deputato Lanzillotta, sottolinea la coerenza con i principi federalisti della sua proposta emendativa relativa all'introduzione dell'IMU prima casa detraibile dall'IRPEF.

Il deputato Antonello SORO (*PD*) stigmatizza l'operato del Governo che proprio nella fase conclusiva di confronto su temi a lungo dibattuti, intende prospettare nuove proposte che incidono su profili particolarmente rilevanti del testo, precludendo di fatto alla Commissione un ponderato esame degli effetti che le ulteriori riformulazioni producono sull'articolato. Ritene pertanto necessario riservare alla Commissione un più ampio

marginale di riflessione anche per poter verificare i termini del coordinamento delle nuove proposte con le altre disposizioni del decreto legislativo.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) ritiene che si possano rispettare i previsti tempi di svolgimento e conclusione dei lavori della Commissione, eventualmente anche convocando la seduta nella serata dell'odierna giornata.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (*UDC-SVP-AUT*) nel sostenere che il suo gruppo ha una posizione ben definita sui temi oggetto del dibattito, afferma che i lavori della Commissione possono procedere con l'immediata votazione degli emendamenti.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) intervenendo sull'emendamento 24 Vitali, chiede al Governo di effettuare una più approfondita valutazione riguardo la *service tax*, sottolineando peraltro che – come già posto all'attenzione della Commissione e del Governo – l'aliquota dell'IMU appare fissata al livello inadeguato del 7,6 per mille, mentre a suo avviso non potrà essere inferiore all'8,4 per mille. In proposito fa presente peraltro che essa rischia di aumentare la tassazione dei redditi conseguiti dai possessori di partita IVA.

Nell'osservare infine come le proposte emendative relative all'introduzione della *service tax* siano dirette alla eliminazione delle addizionali IRPEF pagate dai contribuenti di qualsiasi natura ed in particolare dai percettori di redditi da lavoro dipendente, avanza perplessità sul risultato cui è giunto il testo del decreto relativamente alla nuova imposta municipale, ribadendo che esso non appare rispettare il principio federalista di valutazione dell'operato dei propri amministratori da parte dei cittadini-contribuenti percossi dall'imposta municipale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) intervenendo sull'emendamento 24 Vitali, fa presente che si asterrà in quanto da sempre contrario all'introduzione di un'imposta sui servizi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 24 Vitali, che risulta respinta.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) nell'accettare la riformulazione dell'emendamento 25 a propria firma, esprime il proprio assenso in linea di principio con quanto proposto dal collega Baldassarri in merito all'estensione dell'imposta municipale anche sulla prima casa rendendola detraibile dall'IRPEF, al fine di ricostituire quel circuito virtuoso tra amministratori e cittadini residenti quale principio cardine del federalismo fiscale, ricordando a tale riguardo che il proprio gruppo aveva proposto l'istituzione della *service tax*, il cui ambito di applicazione si estendeva anche ai cittadini residenti. Ritiene infine non soddisfacente la proposta che istituisce

il fondo per il sostegno delle famiglie, il quale rischia di restare una mera enunciazione di principio dal momento che non ne viene specificata la dotazione finanziaria.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) intervenendo sull'emendamento 62 a sua firma, segnala che esso ha l'obiettivo di superare in parte il sistema della finanza derivata, creando un rapporto diretto con il territorio, in quanto la tassa di registro verrebbe versata direttamente dal notaio all'ente locale invece che allo Stato. Si tratta di una misura che ha una valenza diversa rispetto a quella di assegnare all'ente locale il 50 per cento del gettito proveniente dalla lotta all'evasione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 62, che risulta respinta.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) intervenendo sulla proposta emendativa 26 Vitali, sottolinea che il parere contrario del Relatore e del Governo non appare giustificato, in quanto il termine di cedolare secca è utilizzato nel testo in modo improprio e dovrebbe essere sostituito con il termine più corretto di imposta sostitutiva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 26, che risulta respinta. Esprime inoltre il proprio parere favorevole sulla proposta emendativa 27 Enzo Bianco. Accogliendo le istanze segnalate dai gruppi, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16.15, è ripresa alle ore 18.15.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, avverte che nella propria proposta di parere l'articolo 7-bis è stato riformulato espungendone il comma 2, in quanto si tratta di materia regolata dalla legge di contabilità n. 196 del 2009 che, pertanto, potrà essere più adeguatamente affrontata dalle Commissioni competenti nell'esame in corso del progetto di legge di riforma della 196 medesima.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) dichiara di convenire con la nuova formulazione della propria proposta emendativa 2, predisposta dal Governo, in precedenza illustrata dal Ministro.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, rilevando che sia l'altro relatore, anche a nome del proprio gruppo, che i rappresentanti dei gruppi della Commissione hanno segnalato la volontà di sottoscrivere la proposta emendativa 2 del senatore Baldassarri, pone in votazione la proposta medesima (*ulteriore nuova formulazione*), che viene approvata, risultando conseguentemente precluse le proposte emendative 28 Boccia e 13 Belisario. Venendo poi ritirato l'emendamento 14 Belisario e risultando assor-

bite, come riformulate nel parere, le proposte emendative 29 Vitali e 30 Misiani, passa quindi all'esame della proposta emendativa 31 Soro.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) segnala la rilevanza di tale proposta, volta ad estendere anche al 2013 la disposizione che assicura ai comuni un ammontare di risorse che sia pari ai trasferimenti soppressi. Posta in votazione, la proposta 31 risulta respinta.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) illustra la propria proposta emendativa 33, avente il fine di assicurare che per tutta la durata del fondo di equilibrio il margine di differenziazione tra nuove risorse e trasferimenti soppressi non debba superare, per ciascun comune, un differenziale pari al 3 per cento. Posta in votazione, la proposta risulta respinta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, risultando ritirata la proposta emendativa 32 Causi, alla luce di una osservazione contenuta nella proposta di parere, pone indi in votazione la proposta 34 D'Ubaldo che risulta respinta.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) nel segnalare che la proposta 59 a propria firma risulta ora recepita nel parere del relatore, illustra la propria proposta 60, segnalando che con la stessa si permetta ai comuni una migliore gestione della base dati immobiliare, consentendo in tal modo agli stessi di ottenere incrementi di gettito migliorando la propria funzione di controllo in materia. Posta ai voti, la proposta emendativa 60 risulta respinta.

Risultano ritirate le proposte emendative 66 Corsaro, nonché 15 Belisario.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*), il deputato Antonello SORO (*PD*), il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*), il senatore Enzo BIANCO (*PD*) e il deputato Francesco BOCCIA (*PD*) aggiungono la propria firma alla proposta emendativa 3 Baldassarri.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, dopo aver segnalato che la proposta emendativa 16 Belisario risulta ritirata sulla base di una condizione presente nella proposta di parere e che la proposta 17 dello stesso presentatore risulta recepita nella proposta medesima di parere, pone ai voti le proposte emendative 35 Misiani e 4 Baldassarri, che risultano respinte.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*), intervenendo sugli emendamenti 22 e 23 a sua firma, richiama l'attenzione del Governo e della Commissione sulle delicate problematiche afferenti alla scelta del modello di cedolare secca. In particolare, contesta la circostanza che la relativa copertura economica non sia mai mutata sotto il profilo della quantificazione

sebbene sia stata più volte modificata la struttura dell'imposta nel corso dell'esame del provvedimento. Esprimendo riserve sulla credibilità della relazione tecnica trasmessa dalla Ragioneria dello Stato, che fornisce dati imprevedibilmente identici in ordine al livello di emersione del sommerso nel mercato degli affitti in relazione a pur distinti modelli di cedolare secca. Sotto il profilo delle valutazioni politiche, ritiene necessario che siano precisate le misure che il Governo intende adottare in ordine al rapporto tra locatori e affittuari.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, mette in votazione le proposte emendative 22 e 23 Boccia, 36 Nannicini, 37 Boccia, 38 Stradiotto e 39 Vitali, che risultano respinte. Il senatore Belisario ritira la propria proposta emendativa 18.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) raccomanda l'approvazione delle proposte emendative 40 e 41 a sua firma, volte rispettivamente ad incrementare il finanziamento del fondo per gli affitti e a rimodulare il perimetro delle detrazioni previste per gli oneri di locazione. Poste ai voti, le proposte risultano respinte.

Il ministro Roberto CALDEROLI illustra una riformulazione della proposta emendativa 5 nella quale si prevede l'istituzione di un fondo in favore delle famiglie la cui dotazione è rinviata alla legge di stabilità annuale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) precisa che la proposta emendativa 5 attraverso l'introduzione della detrazione fiscale del canone di locazione mira ad introdurre un conflitto di interessi tra inquilini e proprietari al fine di favorire l'emersione di base imponibile. Tale meccanismo viene finanziato attraverso un fondo, appositamente istituito, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione e dai ai risparmi derivanti dal taglio pari al 5 per cento della spesa delle amministrazioni pubbliche a decorrere dal 2011. Al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'emendamento è prevista una gradualità nella fruizione dell'agevolazione fiscale in concomitanza con l'emergere di base imponibile nei limiti comunque della dotazione del fondo.

Esprime quindi il proprio dissenso sulla riformulazione proposta dal ministro Calderoli in quanto questa rovescia completamente l'impostazione dell'emendamento confermando di fatto l'impianto originario del provvedimento, nel quale le maggiori entrate derivanti dall'emersione sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla perdita di gettito IRPEF conseguente all'introduzione della cedolare secca.

Non ritenendo di poter accogliere la riformulazione, chiede che la propria proposta emendativa sia posta ai voti, precisando che qualora non venga approvata il Governo si impegni a stabilire quantomeno l'entità iniziale del fondo specificando tempi e metodi per il suo finanziamento.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ricorda che in sede di esercizio della delega non è possibile apportare modifiche alla legge di bilancio dello Stato. In relazione alle richieste di maggiori certezze sulla copertura del menzionato fondo, conferma il proprio impegno a definire metodi e tempi di copertura del fondo medesimo.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (*UdC*) pur riconoscendo come le misure finora proposte siano dirette al miglioramento del testo del provvedimento, ritiene che le agevolazioni introdotte in favore delle categorie più deboli siano insufficienti a correggere la regressività propria della cedolare secca. Rileva a tale riguardo che rispetto al blocco dei canoni di locazione, considerato anche l'attuale livello dell'inflazione, la previsione di sgravi fiscali sia una misura più efficace in termini di emersione di base imponibile, in quanto fa sorgere un contrasto di interessi tra inquilino e proprietario. Paventa quindi che non stabilendo fin da ora le modalità di finanziamento del fondo, questo resti un contenitore vuoto vanificando ogni buon proposito di intervenire in tal senso.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) dando atto al Ministro di essere in grado di elaborare riformulazioni dei testi degli emendamenti in modo rapido, dichiara tuttavia il proprio sconcerto riguardo la radicale trasformazione che l'impianto del provvedimento sta subendo anche rispetto alla necessità di organizzare le disposizioni proposte in un sistema di fiscalità più generale. Sottolinea in particolare due punti in cui il provvedimento, a suo avviso, produce evidenti storture: il contrasto dello stesso, da una parte, con il principio di correlazione tra autonomia di spesa e responsabilità prelievo e, dall'altra, con il principio dello spostamento della tassazione dai redditi alle rendite. Con riferimento a quest'ultimo punto, infatti, giudicando la cedolare secca una chiara agevolazione della tassazione sulle rendite, chiede al Governo di compensare mediante l'introduzione di misure a sostegno dei redditi delle famiglie attraverso la detrazione delle spese per i canoni di locazione. Conclude dichiarando, per le ragioni esposte, la non accettabilità del nuovo testo del decreto così come da ultimo riformulato dal Governo.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) avanzando rilievi critici sui contraddittori dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato sulla copertura della cedolare secca, ne ripercorre l'evoluzione con riferimento alla fissazione dell'aliquota inizialmente posta al 20 per cento, poi incrementata al 23 per cento, al fine di coprire l'istituzione di un fondo per la detrazione degli affitti, ed ha infine abbassato al 21 per cento per i canoni liberi e al 19 per cento per quelli concordati. Dichiarando la propria ferma contrarietà alla proposta del senatore Baldassarri di utilizzare i tagli verticali disposti dalla legge 78 del 2010 a copertura del minor gettito, ritenendo che, trattandosi di risorse stabilite da una legge di manovra, le stesse non possano essere utilizzate a copertura di disposizioni attuative di deleghe. Invita in proposito il Governo a riportare l'aliquota della cedo-

lare secca ai livelli del 20 e del 23 per cento rispettivamente per i canoni concordati e per i canoni liberi, ritenendo necessario destinare il maggior gettito ottenuto dal differenziale di aliquota alla concessione di deduzioni a favore di conduttori a basso reddito e con un numero elevato di figli a carico, prevedendo altresì misure tese ad alimentare il contrasto tra affittuari e locatori al fine di incentivare l'emersione delle dichiarazioni nel mercato degli affitti.

Il deputato Antonello SORO (*PD*), nell'apprezzare la relazione del senatore Barbolini, fa notare che il provvedimento sul punto può risultare incisivo solo qualora sussista un effettivo contrasto di interessi tra locatori e affittuari. In ordine alle dichiarazioni rese dal Ministro, rileva che il testo in esame non contempla alcuna seria disposizione che possa agevolare la necessaria emersione degli affitti sommersi. Sostiene che si prefigura una sorta di scatola vuota che si intende riempire successivamente sulla base del richiamato impegno assunto dal Governo con il Ministro. Fa notare, tuttavia, la scarsa credibilità di tale impegno, soprattutto in considerazione dei precedenti impegni, sempre disattesi, del Governo relativamente alla Banca del sud, al Piano casa e al Piano per il Mezzogiorno. Esprime infine considerazioni particolarmente critiche su una riforma federalista che appare del tutto inadeguata e di pessima qualità sotto il profilo giuridico.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*) conferma che l'impianto normativo in esame si basa necessariamente sulla convergenza di interessi che deve sussistere tra proprietario dell'immobile e inquilino; evidenzia che, al contrario, le misure previste risultano del tutto vane. Fa notare che, allo stato, esiste già un apposito fondo per l'affitto che risulta privo di risorse a causa dei nefasti interventi adottati con la recente legge finanziaria. Osserva pertanto che il nodo cruciale attiene principalmente alla congruità ed adeguatezza degli stanziamenti al predetto fondo.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (*UDC-SVP-Aut.*) intervenendo sulla riformulazione del Governo circa l'emendamento 5 Baldassari, dichiara la propria contrarietà alla stessa in quanto in contrasto con l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie numerose e con le proposte emendative presentate dal proprio gruppo che intendevano garantirla. Sottolineando in proposito che la misura prevista dalla riformulazione reca effetti finanziari negativi, fa presente l'inopportunità di una quantificazione in sede di decreto attuativo di una delega sul federalismo fiscale piuttosto che sulla legge di stabilità o di manovra, nelle quali tali proposte potrebbero trovare una sede più adeguata di discussione in quanto riguardanti interventi generali di riforma fiscale. Conclude prendendo atto dello sforzo operato nella discussione ed evidenziando tuttavia l'impossibilità, a suo avviso, di poter trovare un punto di equilibrio circa gli effetti finanziari e contabili del provvedimento in esame.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) annunciando il proprio voto contrario alla riformulazione proposta rileva che il modo più semplice per ridurre i costi dell'introduzione della cedolare secca sarebbe stato quello di limitare la applicabilità del regime sostitutivo ai nuovi contratti, come previsto nella proposta emendativa 35 Misiani, favorendo inoltre una emersione più certa sebbene più graduale, destinando una quota delle maggiori entrate al fondo per le agevolazioni fiscali.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) nell'evidenziare che il sostegno alle famiglie numerose non rappresenta un contenuto normativo proprio del federalismo fiscale, sottolinea come esso debba essere piuttosto rimesso alla competenza dello Stato, non potendo a suo avviso trovare copertura a valere su entrate degli enti locali.

Il deputato Antonio LEONE (*PdL*) condivide le ragioni poste dal Ministro circa l'impossibilità in sede di esercizio della delega di apportare modifiche al decreto legge 78 del 2010, ricordando che la legge 42 prevede solo genericamente tra i criteri di delega l'individuazione di strumenti idonei per la tutela dei diritti della famiglia.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) nel dichiarare di non accettare la riformulazione del Governo, considerato che il testo della stessa non contiene la previsione di benefici fiscali a favore degli inquilini, chiede, nell'ipotesi dell'impossibilità di un accantonamento della stessa, di porre in votazione il testo iniziale della proposta emendativa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 5 Baldassarri, che risulta respinta. Pone indi ai voti la riformulazione precedentemente illustrata dal Ministro, che risulta anch'essa respinta. Avverte inoltre che l'emendamento 11 Compagna risulta ritirato dal proponente in quanto viene accolta l'osservazione 12 del medesimo.

Prima di passare all'esame delle proposte emendative concernenti l'imposta di soggiorno rammenta che la stessa è considerata nella riformulazione della propria proposta di parere ed invita pertanto i presentatori delle proposte medesime al ritiro delle stesse.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) accogliendo l'invito del presidente ritira la proposta emendativa 19.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) osserva che solo la prima parte della propria proposta emendativa 42 può ritenersi assorbita, mentre ritiene debba essere votata la restante parte della proposta stessa, relativa principalmente alla previsione di un contributo sulle valorizzazioni immobiliari; contributo che, a suo avviso, consentirebbe di coniugare l'interesse pubblico ad uno sviluppo urbanistico che corrisponda all'interesse generale

con l'interesse privato di trarre vantaggio dalle valorizzazioni dei contesti immobiliari. Posta ai voti, la proposta risulta respinta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, segnalato che l'emendamento 1 Corsaro risulta recepito nella propria proposta di parere, come riformulato, prima di passare all'esame delle proposte emendative successive alle ulteriori parti dell'articolato contenute nella proposta medesima segnala che nella stessa sono state effettuate due riformulazioni: la prima è relativa all'articolo 2-ter, ove in luogo del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto in tema di addizionale IRPEF si fa ora riferimento ad un regolamento ai sensi della legge 400 del 1988; la seconda concerne l'articolo 8, laddove si sopprimono i commi 5 e 6-bis, che rinviano a successivi decreti legislativi la disciplina di specifiche materie, ed ove si riformula il comma 6 prevedendo, in luogo di un decreto legislativo, che finché non si proceda alla revisione della disciplina relativa alla materia dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi la disciplina emanata mediante regolamenti comunali.

Pone quindi ai voti le proposte emendative 43 Causi e 51 Vitali, che risultano respinte, mentre l'emendamento 61 Vitali viene ritirato dal presentatore.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*) insiste per porre in votazione la propria emendativa, ritenendo che essa abbia un valore ed un'efficacia ben maggiore della semplice osservazione contenuta nella proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone ai voti la proposta 44 Boccia, che risulta respinta. Pone indi ai voti le proposte emendative 6 Baldassarri, 45 Misiani come riformulata, 7 Baldassarri, 63 Stradiotto e le identiche proposte 8 Baldassarri e 46 Misiani, che risultano respinte. Rammenta inoltre di essersi espresso favorevolmente sulla proposta 47 Nannicini.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) illustra l'emendamento 48 a propria firma, finalizzato a evitare che i costi della riscossione delle imposte municipali finiscano, come già in precedenza accaduto, per scaricarsi sui contribuenti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone ai voti la proposta emendativa 48 D'Ubaldo, che risulta respinta. Risulta altresì respinta la proposta emendativa 49 Stradiotto.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) illustra la proposta emendativa 50 Vitali che introduce un meccanismo di ottimizzazione del gettito derivante dai valori immobiliari, in considerazione della evidente insufficienza del valore dell'aliquota IMU stabilita dal provvedimento, che finirà per indurre gli enti locali ad aggravii di tassazione. In proposito, segnala il proprio sconcerto per il fatto che, pur in presenza delle perplessità emerse

nella Commissione circa le stime recate dalla relazione tecnica, i competenti uffici ministeriali non abbiano forniti i necessari chiarimenti.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) evidenzia che la propria proposta emendativa 64 reca un canone a carattere facoltativo che è strutturato in modo da incidere il meno possibile sulle famiglie numerose, comportando inoltre una riduzione della pressione fiscale, eliminando parte delle addizionali.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, avvertendo che le proposte emendative 52 Soro e 53 Causi risultano ritirate e che la proposta 54 Causi verrà trasformata in una osservazione, pone ai voti le proposte emendative 50 Vitali e 64 Stradiotto, che risultano respinte. Ricorda inoltre di aver espresso parere favorevole sulla proposta emendativa 65 Vitali. Per quanto concerne le proposte emendative 56 Causi e 55 Vitali, osserva che le stesse sembrerebbero da ritenersi assorbite in una integrazione della propria proposta di parere in cui viene introdotto un nuovo articolo *7-ter*, concernente l'istituzione e il funzionamento di un fondo perequativo per gli enti locali.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) valutando positivamente tale proposta, segnala tuttavia che la stessa, oltre a riprodurre sostanzialmente quanto già previsto in una norma recata nello schema di decreto sul federalismo regionale, risulta presentata tardivamente, non consentendone un esame approfondito. Precisa che la proposta medesima appare idonea ad assorbire solo la proposta emendativa 55, e pertanto ne propone la votazione per parti separate, riferite la prima al comma 1 dell'articolo *7-ter* e la seconda ai restanti commi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, prima di passare alla votazione dell'articolo *7-ter*, pone in votazione un emendamento a firma Belisario alla proposta stessa, che risulta respinto. Indi pone in votazione la prima parte dell'articolo *7-ter*, concernente il solo comma 1, con alcune integrazioni derivanti dal recepimento della proposta emendativa 55, che risulta approvata, mentre risulta respinta la restante parte del testo. Viene quindi posta in votazione la proposta emendativa 56 Causi, che risulta respinta.

Avverte infine che risultano ritirate le proposte emendative 57 Boccia e 58 Causi, mentre le proposte emendative 20 e 21 a firma Belisario risultano assorbite in una riformulazione apportata al proprio parere.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) ritenendo che soltanto la proposta emendativa 20 possa ritenersi inclusa nella riformulazione, chiede che venga posta in votazione la proposta 21.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 21 Belisario, che risulta respinta.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) chiede al Governo e al relatore se vi sia spazio per l'introduzione dell'IMU detraibile dall'IRPEF, segnalando che, in caso contrario, ne deriverebbero alcune ulteriori perplessità sul testo in esame.

Il ministro Roberto CALDEROLI ribadisce quanto già più volte affermato nel corso del dibattito, circa la presenza di vincoli, non solo di natura normativa, ad estendere l'imposizione anche alla prima casa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20.25.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

24.

VITALI, SORO, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Sostituire la condizione della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: lo schema di decreto sia sostituito dal seguente:

«Art. 1 – (*Sistema fiscale dei comuni a regime*).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

- a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;
- b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;
- c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b), della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2 – (*Imposta comunale sui servizi*).

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili for-

niti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione,

con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denun-

cia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3 (*Altri tributi propri e di scopo*) 1. I comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

Art. 4 (*Imposta sostitutiva sui canoni da locazione*) 1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.

4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5 (*Compartecipazione al gettito dell'IRPEF*) 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai

singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli articoli 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del Fondo perequativo di cui al precedente articolo 1, comma 3.

Art. 6 (*Disposizioni finali*) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale».

Allegato A

Indice formulato sulla base della dimensione della composizione del nucleo familiare:

$$Gg(N, M) = 1 + (NI) \frac{2}{3} + M \frac{1}{3}$$

g(N) – indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) – numero dei maggiorenni adulti conviventi

M – numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi

$$T = t(EA)/g(N, M)$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

T = aliquota espressa in termini di euro

E = dimensione dell'immobile in metri quadri

A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei servizi

N = numero dei maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

25.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito» con le seguenti «sono attri-

buite ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito».

25.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO. *(Nuova formulazione)*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito» con le seguenti «sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito».

62.

STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le lettere b), d), e) ed f);*
 - b) sopprimere il comma 1-bis;*
 - c) ai commi 2 e 6-bis, ovunque ricorrano, sopprimere le parole «ed 1-bis»;*
 - d) sopprimere il comma 4.*
-

26.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera g) sostituire le parole «cedolare secca» con le seguenti «imposta sostitutiva».

Conseguentemente, le parole «cedolare secca» sono sostituite dalle seguenti «imposta sostitutiva» ovunque ricorrano».

27.

ENZO BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1-bis sostituire le parole «la devoluzione» con le seguenti «l'attribuzione».

2.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 1», sostituire il comma 3, con il seguente: 3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune".

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "all'IRPEF"»;

all'articolo 8, sopprimere il comma 6-bis.

2.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento;

il 75 per cento del predetto gettito non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione al 2 per cento del gettito dell'IRPEF attribuita ai sensi del presente comma.»

2.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA (*Ulteriore nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'irpef. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.»

28.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

13.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura dello 0,5 per cento ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».

13.BELISARIO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura di un quarto ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».

14.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti».

29.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «30 settembre».

29.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO. *(Nuova formulazione)*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «15 ottobre».

30.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «sessantesimo giorno».

30.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO. *(Nuova formulazione)*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «quarantacinquesimo giorno».

31.

SORO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, sostituire le parole «per gli anni 2011 e 2012» con le seguenti «per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del Fondo di riequilibrio».

33.

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In ogni caso, per tutta la durata del Fondo sperimentale di riequilibrio, la differenza tra le nuove risorse attribuite ai sensi del presente provvedimento e i trasferimenti erariali fiscalizzati per singolo comune non può essere superiore del 3 per cento.»

32.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

34.

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

59.

VITALI

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, alla lettera c), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «5) a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.»

59.

VITALI (Nuova formulazione)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali».

60.

VITALI

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: «d-bis) i singoli comuni hanno accesso, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali anche se non presente in anagrafe tributaria. Tra queste dovranno certamente essere disponibili le banche dati delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura, le banche dati del Pubblico registro automobilistico, le banche dati del Registro nautico, le banche dati degli occupati/pensionati, senza nessun tipo di onere per i comuni;

d-ter) tutte le suddette banche dati devono essere rese disponibili, sempre senza oneri per i comuni, con accesso puntuale, con scarico massivo e se ritenuto opportuno in cooperazione applicativa;

d-quater) l'Agenzia delle Entrate è obbligata ed esaminare tutte le segnalazioni inviate dai comuni nonchè a tracciare il procedere dell'accertamento e della relativa riscossione».

66.

CORSARO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso all'articolo 1, dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: «7-quater. Ai comuni è data facoltà di introdurre forme di definizione anche anticipata e temporalmente definita sia dei contenziosi pendenti che di quelli potenziali con il fisco e le eventuali altre autorità interessate, con modalità che garantiscano un ampio recupero dell'imposta evasa con una addizionale da destinare direttamente all'ente locale con obbligo di reinvestimento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, prevedendo altresì l'at-

tuazione del principio di premialità anche a favore di quei contribuenti che, sottoponendosi volontariamente alle opportune modalità operative e di controllo, consentano la definizione del contenzioso pregresso ed accettino forme di virtuosa collaborazione per gli accertamenti fiscali futuri.»

15.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

3.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA, D'UBALDO, SORO, STRADIOTTO, ENZO BIANCO, BOCCIA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: «16-bis (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)

I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento.

I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito com-

plussivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione».

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «16 (*Detrazione per canone di locazione*) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera *b*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base impo-

nibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:

all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

35.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 1, sostituire le parole «In alternativa facoltativa» con le se-

guenti: «Per i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa».

16.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La cedolare secca si applica sulla somma dei canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al regime opzionale. I canoni relativi ai contratti di cui articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vanno conteggiati separatamente. L'aliquota è 21 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 euro e 25 per cento per i redditi da locazione oltre tale soglia», nonché sostituire «al 19 per cento» con «al 19 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 e 23 per cento per i redditi oltre tale soglia».

4.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2», al comma 2 sostituire le parole «di un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti: «di un'aliquota del 20 per cento»; e le parole «al 19 per cento» con le seguenti: «al 15 per cento».

22.

BOCCIA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole «un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti « un'aliquota del 20 per cento»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole « 19 per cento» con le seguenti: « 15 per cento»;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. «Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre

1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.»

23.

BOCCIA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole «un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti « un'aliquota del 23 per cento»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole « 19 per cento» con le seguenti: « 18 per cento»;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. «Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.»

36.

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo le parole «la registrazione del contratto di locazione» sono inserite le seguenti: «da cui risulti l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sugli affitti»

17.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, secondo periodo,»

37.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE».

38.

STRADIOTTO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i

canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi».

39.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

18.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 8, premettere le seguenti parole: «In caso di registrazione di ufficio,».

40.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Una quota dell'incremento del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 per effetto dell'aumento del numero dei contratti di locazione registrati, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo nel Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del Fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori».

41.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 16 – Detrazioni per oneri di locazione – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.»

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2», sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "16 (*Detrazione per canone di locazione*).

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare."

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 11. A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

13. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della dedu-

zione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

14. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»

5.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. E' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo finalizzato al finanziamento di agevolazioni in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico. La dotazione del fondo è stabilita annualmente, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con la legge di stabilità, anche mediante la razionalizzazione delle vigenti agevolazioni individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo.»

11.

COMPAGNA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. Le disposizioni di cui

al presente articolo si applicano anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo.»

19.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sopprimere l'articolo 2-bis.

42.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-bis con i seguenti: «Art. 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale ed è applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 2-bis.1. (*Contributo sulle valorizzazioni immobiliari*). 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 2-bis.2. (*Addizionale sui diritti di imbarco*) 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 2-bis.3. (*Incentivi alle Unioni di comuni*) 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».

9.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2-bis», comma 1, sostituire le parole «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno» con le seguenti: «da applicare nella percentuale di 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno».

1.

CORSARO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: «1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno sostituisce gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.»

1.

CORSARO (Nuova formulazione)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: «1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.»

43.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-ter con i seguenti: «Articolo 2-ter (Soppressione dell'addizionale comunale sull'IRPEF) 1. L'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.

Art. 2-quater. (Imposta comunale sui servizi) 1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabil-

mente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto *b)*, il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfaitariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta

o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restitu-

zione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

51.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO, SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-quater con il seguente: «Art. 2-quater (Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche). 1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 2 precedente. Il comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene,

alle condizioni socioeconomiche familiari, nonché alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 2, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 2. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 9 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».

61.

VITALI

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La gestione, l'accertamento e la riscossione delle imposte di cui al comma 1 è svolta dai comuni».

44.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi.»;

6.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso «articolo 4», sostituire il comma 4 con il seguente: «L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili»

45.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta aliquota può essere modificata con legge di stabilità previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.»

45.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO. *(Nuova formulazione)*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta aliquota può essere modificata con la legge di stabilità per l'anno 2014, previo accordo con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

7.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso «articolo 4», al comma 5 dopo le parole :« nel rispetto dei saldi di finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «e comunque in misura non superiore al 7 per mille».

63.

STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono altresì deliberare l'applicazione di una componente aggiuntiva in cifra fissa dell'imposta, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dal comune per servizi, di importo compreso tra un minimo di 20 euro e un massimo

di 150 euro, eventualmente modulabile per scaglioni di valore catastale dell'immobile. Alla componente aggiuntiva in cifra fissa di cui al periodo precedente, non si applica l'esclusione prevista dal comma 3, nonché le esenzioni previste dall'articolo 5, comma 8, secondo periodo.»

8.

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.»

46.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.»

47.

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. È fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.»

47.

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO. *(Nuova formulazione)*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.»

48.

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, al comma 4, sostituire la parola «comuni» con «contribuenti».

49.

STRADIOTTO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),» con le seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i),»;

50.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI STRADIOTTO, SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di incentivare il processo di rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su basi puntuali e per microzone, l'Agenzia del territorio promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento

un apposito programma nazionale. I comuni aderiscono a questo programma tramite apposite convenzioni. Per i comuni che non abbiano aderito entro centottanta giorni dalla data in vigore del presente provvedimento, a decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è rideterminato sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato dal 2005 ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale, anche in misura differenziata per ciascuna area geografica e tipologia di fabbricato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio».

52.

SORO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, al comma 1, dopo le parole «assunti con il patto di stabilità e crescita» aggiungere le seguenti: «ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri, anche alla luce degli eventuali interventi di riassetto complessivo del sistema tributario che potranno essere adottati, che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. In via transitoria, entro il 30 novembre di ciascun anno compreso nel triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sulle iniziative intraprese e i risultati conseguiti relativi all'emersione della base imponibile conseguente al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale.»

53.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1, e della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

64.

STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente: «Articolo 7-quater (Canone municipale facoltativo): Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, «spazi verdi pubblici» ed edifici comunali è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici.»

54.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale esclusione non si applica alla costruzione delle

banche dati informative di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento».

65.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.»

56.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni *standard* e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis. (Disciplina del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009)

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le partecipazioni ai tributi erariali dei comuni sono attribuite ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare ai comuni stessi al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle funzioni comunali i gettiti dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore dei comuni alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti. La prima riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenze tra i fabbisogni *standard* dei comuni e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni che consentano ai comuni di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla spesa storica pro capite per queste funzioni nella calcolata su tutti i comuni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione è istituito un Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo a favore dei comuni istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale delle singole Regioni sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi comuni destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali dei comuni è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fi-

scale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata dei comuni di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo a favore dei comuni ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive del proprio Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale tra i singoli comuni secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun comune il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali assegnati ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni per il finanziamento di tali funzioni.»

55.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il finanziamento del Fondo è garantito dallo Stato, a valere sui gettiti dei tributi erariali le cui quote sono attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Il decreto deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto tenendo conto dei fabbisogni *standard* per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni *standard* in sede di accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali viene aggiornata l'entità del Fondo e le fonti di finanziamento.»*

57.

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 6 con i seguenti: «6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali. Con il medesimo decreto si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggiorrenni;

c) nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20 per cento dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.

d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravii fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-bis. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate».

58.

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.

20.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente: «Articolo 8-bis (Clausola di invarianza del prelievo fiscale a carico del contribuente) Dall'attuazione del presente decreto non può derivare alcuna alterazione del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente».

21.

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: «Articolo 8-bis (Vincolo di mancato incremento del prelievo fiscale) L'attuazione del presente decreto non può determinare alcun incremento del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.»

21.

BELISARIO. (Nuova formulazione)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 7-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole «In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.»

12.

COMPAGNA

Inserire la seguente osservazione «valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo.»

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**PROPOSTE INTEGRATIVE DEL RELATORE LA LOGGIA
ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

(seduta del 1° febbraio 2011)

Aggiungere nella premessa:

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

Alla condizione:

All'articolo 1, anteporre il seguente: «Articolo 01.

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle Regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto».

Sostituire l'articolo 2-bis con il seguente: «Articolo 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni

nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo».

All'articolo 2-quater (Imposta di scopo), sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

- a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
- b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
- c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Inserire le seguenti osservazioni:

g) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

h) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la ge-

stione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;

i) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inoltre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

j) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento;

k) adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

l) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;

m) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

n) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei Comuni sulla base della normativa vigente;

o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;

p) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;

q) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE LA LOGGIA**

LA LOGGIA, *relatore*

Al capoverso articolo 2-ter, al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare», con le seguenti: «regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

LA LOGGIA, *relatore*

All'articolo aggiuntivo 7-bis, sopprimere il comma 2.

LA LOGGIA, *relatore*

Alla condizione del relatore, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente: «Art. 7-ter. - (Fondo perequativo per comuni e province). - 1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispon-

denza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.

2. Ogni Regione a Statuto ordinario istituisce nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo di cui al comma 1.

3. In conformità all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, attraverso intese concluse in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali l'entità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è periodicamente aggiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite.

4. La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge citata legge n. 42 del 2009 avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

5. La spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui al comma 4 sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.

6. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*.

7. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative.

8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territo-

rio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui al comma 5, e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.

9. I fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dal comma 8, applicano comunque i criteri di riparto del fondo sulla base dei criteri individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative del presente articolo.».

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

All'articolo aggiuntivo 7-ter nella riformulazione del relatore La Loggia, sostituire la rubrica, con la seguente: (Finanziamento del Fondo perequativo per i Comuni).

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «È istituito nel bilancio dello Stato il Fondo perequativo a favore dei Comuni alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. Il Fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei Comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono definite in corrispondenza con la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica».*

BELISARIO

All'articolo aggiuntivo 7-ter nella riformulazione del relatore La Loggia, sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Con distinto decreto

legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

LA LOGGIA, *relatore*

All'articolo 8, sopprimere i commi 5 e 6-bis e sostituire il comma 6, con il seguente: «6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale».

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale
(Atto n. 292)**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA
COME RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE
DELLE PROPOSTE DI MODIFICA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni *standard*;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

Art. 01.

(Norme di coordinamento)

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Art. 1.*(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare)*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito

IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni *standard*, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g)*, devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-*bis*. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

6-*bis*. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-*bis*, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-*bis*, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

- 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
- 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
- 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
- 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera *c*) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera *c*), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.

(Cedolare secca sugli affitti)

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione del-

l'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'in-

dice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.

(Imposta di soggiorno)

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Art. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF)

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2-quater.

(Imposta di scopo)

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Art. 3.*(Federalismo fiscale municipale)*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 4.*(Imposta municipale propria)*

1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modifi-

cata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), ed *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)

1. All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi	9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)	2 per cento

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria)

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Art. 7-bis.

(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti

l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Art. 7-ter.

(Fondo perequativo per comuni e province)

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis* e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 3, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;

b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali

delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

5. *Soppresso*

6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

6-bis. *Soppresso*

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto

del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;

b) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

c) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;

d) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo;

f) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

g) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;

h) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inoltre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

i) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni *standard*, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento; adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

j) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;

k) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

l) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei comuni sulla base della normativa vigente;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;

n) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale ri-

sulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;

o) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico;

p) valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, finalizzato ad estendere agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione – a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi – delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni *standard*, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;

q) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 2 febbraio 2011

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Interviene la dott.ssa Antonietta Gatti, consulente, responsabile del Laboratorio dei Biomateriali dell'Università di Modena e Reggio Emilia e docente di Biomateriali alla Facoltà di Biotecnologie.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dott. Alessandro Mancuso e capitano Paride Minervini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ricorda che su alcuni quotidiani sono apparsi recentemente articoli che sottopongono a critiche, anche molto severe, l'operato della Commissione e suo personale. Tali articoli riprendono i termini della polemica da tempo condotta da una associazione denominata «Osservatorio militare», che ha esplicitamente parlato di comportamenti devianti della Commissione rispetto alle finalità ad essa assegnate dalla deliberazione istitutiva, ha sollecitato non meglio precisati interventi delle massime autorità dello Stato e ha attribuito al Presidente stesso dichiarazioni del tutto false, che negherebbero il ruolo dell'uranio impoverito, indicando invece come causa delle gravi patologie che hanno colpito i reduci dei

Balcani fattori quali tatuaggi, zampironi e telefoni cellulari. Risulta altresì che tali accuse, del tutto infondate, siano state riprese anche nel corso di un *sit-in* di protesta, svoltosi la settimana scorsa davanti al Ministero della Difesa, con l'asserito fine di sventare un presunto piano di insabbiamento della questione dell'uranio impoverito, piano alla cui origine sarebbe un emendamento approvato dalla Camera dei deputati in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge di proroga delle missioni internazionali ed unanimemente apprezzato dalla Commissione. Tale emendamento, infatti, si propone di dare attuazione piena ad una indicazione già contenuta nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito presieduta nella passata legislatura dalla senatrice Brisca Menapace: in questo documento, come è noto, si prendeva atto che il nesso diretto di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali non poteva essere né provato né negato con certezza assoluta e si suggeriva come indirizzo di politica legislativa l'adozione di un criterio probabilistico, in base al quale il fatto stesso che l'evento morboso si fosse verificato avrebbe dovuto costituire di per sé, a prescindere dalla dimostrazione del nesso causale, motivo sufficiente per il ricorso agli strumenti risarcitori. Avendo aderito a tale orientamento, la Commissione ha accolto con soddisfazione l'approvazione da parte della Camera dei deputati di una modifica alla legislazione vigente che, in attuazione del predetto criterio, riconduce tutte le patologie contratte nel corso delle missioni internazionali a peculiari condizioni ambientali e operative, nell'ambito delle quali, ovviamente, deve considerarsi ricompresa anche la eventuale contaminazione da uranio impoverito e da nanoparticelle di minerali pesanti.

Il Presidente dà quindi lettura di un comunicato che, oltre a riprendere i temi da lui illustrati, e a chiarire quindi il pensiero della Commissione su questioni particolarmente controverse – tra cui anche quelle relative alla cosiddetta «ipotesi vaccinale» – segnala omissioni e gravi inesattezze di alcuni articoli apparsi sulla stampa quotidiana negli ultimi giorni. Riferendosi infine all'incontro del sottosegretario Cossiga con una delegazione dei manifestanti che hanno preso parte al *sit-in* sopra ricordato, fa presente di avere saputo per le vie brevi che in tale occasione il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Difesa ha dato ampie delucidazioni sull'emendamento già citato, fugando ogni residuo dubbio in coloro i quali, oggetto di una campagna di disinformazione, hanno in buona fede ritenuto che la Commissione si stesse allontanando dalle sue finalità istituzionali. Peraltro, il sottosegretario Cossiga sarà presente la prossima settimana in Commissione proprio al fine di chiarire i temi fin qui trattati.

Il senatore AMATO (*PdL*), nel dichiararsi in piena sintonia con i contenuti del comunicato di cui il Presidente ha dato lettura, sottolinea l'importanza di un chiarimento con il sottosegretario Cossiga e osserva che i rilievi e le critiche mosse contro la Commissione, a suo avviso integralmente ispirate dall'associazione «Osservatorio militare», sono dettate dalla volontà di intralciare un'inchiesta parlamentare che tende a fare

chiarezza su una vicenda molto complessa. In particolare, va considerato che nell'attuale situazione di incertezza si moltiplicano i ricorsi alla magistratura per il risarcimento di danni alla salute da parte di reduci di missioni internazionali, con esito positivo per i ricorrenti anche con riferimento a teatri operativi dove non vi fu uso di armi all'uranio impoverito. Le sentenze di accoglimento delle richieste di risarcimento – da ultimo una decisione del Tribunale di Firenze che sarebbe opportuno acquisire – non solo sono molte onerose ma, oltre al giusto ristoro di diritti lesi, costituiscono anche una fonte di lucro per chi assiste i ricorrenti. È pertanto necessario che la Commissione svolga appieno il suo ruolo di sostegno alle vittime ed ai superstiti, anche impedendo che essi vengano strumentalizzati da interessi non sempre trasparenti.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) riferendosi all'intervento introduttivo del Presidente, osserva che al momento, non potendosi né negare né escludere la dipendenza causale delle patologie dall'esposizione all'uranio impoverito, si dovrebbe riconsiderare la denominazione breve adottata per la Commissione, nella quale il riferimento al solo uranio impoverito sembra fuorviante e inadeguato a dare conto dell'ampiezza del raggio dell'inchiesta e dei molteplici fattori patogeni da essa presi in considerazione.

Il senatore GALLO (*PdL*) riferendosi a una recente sentenza del Tribunale di Roma che condanna il Ministero della Difesa a risarcire i parenti di un militare reduce del Kosovo, deceduto per il linfoma di Hodgkin, segnala l'esigenza di non ignorare pronunce della magistratura che danno riscontro ad alcune teorie sulle cause delle malattie e dei decessi, tanto più che, nel caso di specie, la decisione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e la missione si è basata, tra l'altro, su un rapporto stilato dalla dott.ssa Gatti. A suo parere, è pertanto prioritario che la Commissione si adoperi nella direzione di uno snellimento delle procedure per l'erogazione alle vittime e ai superstiti degli indennizzi previsti dalla legge, rimuovendo i vincoli che sono stati accertati nel corso dell'inchiesta e, al tempo stesso, agevolando, laddove possibile, accordi di carattere transattivo per il risarcimento del danno subito.

Il PRESIDENTE ricorda che la denominazione della Commissione è definita dall'intitolazione della Deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010. Fa quindi presente al senatore Ramponi che essa può essere modificata solo da una successiva deliberazione del Senato, della quale, peraltro la Commissione o singoli membri di essa possono farsi promotori. Per quel che riguarda i rilievi del senatore Gallo e del senatore Amato, ritiene opportuno dedicare una seduta all'esame delle sentenze in materia di risarcimento del danno da contaminazione da uranio impoverito.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al Presidente il mandato di dare la massima diffusione al comunicato di cui è stata data lettura.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo per il prosieguo della seduta.

Audizione della dott.ssa Antonietta Gatti

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto alla dott.ssa Gatti, alla quale dà la parola per una integrazione della relazione da lei svolta nella seduta del 26 gennaio.

La dott.ssa GATTI osserva preliminarmente che il riferimento ai proiettili all'uranio impoverito ebbe origine, soprattutto tramite la grande stampa di informazione, in relazione all'insorgere di patologie inspiegabili tra i reduci di missioni internazionali, con riferimento soprattutto alla prima Guerra del Golfo e alle missioni di pace nei Balcani. Per quel che riguarda la sua esperienza, peraltro, su 131 casi di questo tipo da lei esaminati, precisa di non aver mai riscontrato presenza di particelle di uranio impoverito nei tessuti malati. Né le risultano danni alla salute dei lavoratori che trattano uranio impoverito per la produzione industriale.

La dott.ssa Gatti fa presente di occuparsi di particelle ultramicroscopiche che sono utilizzate in svariati settori industriali per prodotti con caratteristiche molto particolari. A partire da questo ambito di ricerca, e avendo anche coordinato due progetti di ricerca sulla sicurezza delle nanoparticelle finanziati dall'Unione europea, come nanopatologa si è trovata a riscontrare nei tessuti patologici la presenza di polveri inspiegabili, in quanto assenti nel normale inquinamento ambientale e prodotti, presumibilmente, da combustioni ad altissime temperature che, nel caso dell'utilizzazione militare dell'uranio impoverito, trasformano il bersaglio in polveri molto sottili, inalabili, in grado, per le loro dimensioni, di oltrepassare le barriere polmonari e di entrare attraverso i capillari, nel sistema circolatorio, insediandosi nei globuli rossi e raggiungendo i vari organi, dove esplicano i loro effetti tossici. Tali polveri entrano anche nella catena alimentare, come nel caso dell'erba cresciuta nei pressi di un poligono di tiro ed inquinata da polveri ultrasottili. Le nanoparticelle, non eliminabili con le feci, una volta raggiunti i tessuti, secondo la loro composizione chimica, possono colpire organi filtro come reni e fegato ovvero l'intestino o penetrare nello sperma trasmettendosi così alla partner attraverso il rapporto sessuale.

È ormai noto, aggiunge la dott.ssa Gatti, che bombe ad elevata tecnologia sono in grado di produrre temperature elevatissime: richiama a tale proposito l'esperienza del poligono di tiro di Englin, in Florida – già ricordata nella precedente illustrazione – dove gli esperti dell'esercito statunitense, nello sperimentare i primi proiettili all'uranio impoverito,

scoprirono che le elevate temperature prodotte dall'impatto sul bersaglio davano luogo a polveri di minime dimensioni, infinitamente più piccole del PM10, polvere tipica dell'inquinamento urbano. L'ulteriore esperienza ha poi dimostrato che le elevate temperature producevano nanoparticelle di nuove sostanze, nelle quali entravano sia i componenti del proiettile sia quelli del bersaglio. A seconda delle sostanze e del loro livello di tossicità, il periodo compreso tra la contaminazione e il manifestarsi delle patologie può essere molto lungo, come, ad esempio, nel caso del mesotelioma causato dalla contaminazione da amianto. È comunque scientificamente dimostrato che la presenza di nanoparticelle, corpi estranei non biocompatibili e non biodegradabili, produce nell'organismo una reazione suscettibile di dare luogo a diverse patologie.

La dott.ssa Gatti riprende quindi la questione dei vaccini, già affrontata nella precedente audizione, ribadendo quanto affermato già in una precedente audizione presso la Camera dei Lords, nel 2005, quando ebbe occasione di precisare che i possibili effetti collaterali dei vaccini medesimi si producono nell'arco di 24-48 ore dal momento della somministrazione, non nei tempi successivi.

Richiamandosi poi all'esperienza relativa al poligono di Salto di Quirra osserva che è possibile predisporre misure di prevenzione idonee a ridurre in modo significativo i rischi derivanti dall'inquinamento ambientale di tipo bellico.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il PRESIDENTE chiede, con riferimento a casi clinici noti alla Commissione, se sono ipotizzabili tecniche di «lavaggio dei tessuti» in grado di rimuovere le nanoparticelle tossiche.

La senatrice FONTANA (PD), soffermandosi sul tema dei vaccini, si chiede se la questione debba essere posta non solo con riferimento alla reazione immediata dell'organismo alla somministrazione, ma anche valutando le modalità della stessa e l'eventuale produzione di effetti a lungo termine.

Il senatore GALPERTI (PD) osserva che, dalla esposizione odierna e da quella svolta nella precedente seduta dalla dott.ssa Gatti, si può desumere un'impostazione in base alla quale si prende in considerazione, come causa possibile delle patologie oggetto dell'inchiesta in corso, il ruolo delle particelle tossiche di minime dimensioni, inalate o ingerite, prodotte dall'impatto di alcuni proiettili tecnologicamente sofisticati, in grado di dare luogo a combustione ad elevatissima temperatura. In tale contesto, non si riscontra un collegamento diretto tra l'utilizzazione dell'uranio impoverito e gli eventi morbosi e, per quanto riguarda la questione dei vaccini, permangono, secondo la dott.ssa Gatti, notevoli perplessità sulla possibile attribuzione a questi ultimi di una responsabilità specifica come causa delle predette patologie, considerato anche che, come peraltro è

stato rilevato nella esposizione svolta nell'ultima seduta, vi è una consistente casistica di civili residenti a Sarajevo, che non essendo stati vaccinati, si sono comunque ammalati di tumore.

Il senatore AMATO (*PdL*) fa presente che i Ministri della Difesa succedutisi negli ultimi anni e appartenenti a diverse parti politiche, hanno costantemente assicurato che le Forze Armate italiane non fanno uso di armi all'uranio impoverito. Occorrerebbe quindi chiarire se la produzione di nanoparticelle tossiche possa derivare anche da fattori diversi dalla combustione ad elevata temperatura prodotta da tali proiettili. Ricorda ad esempio la presenza di numerosi impianti industriali notevolmente obsoleti nell'area balcanica e chiede se questi ultimi possano essere annoverati tra i fattori della produzione di polveri sottili tossiche. Sarebbe interessante una comparazione fra tali diversi fattori di inquinamento.

Il senatore GALLO (*PdL*) chiede quali misure di prevenzione possono essere adottate nel caso in cui si verifichi una elevata concentrazione di nanoparticelle nelle zone di operazione.

Rispondendo ai quesiti posti, la dott.ssa GATTI fa presente che se le particelle incorporate nei tessuti sono corrodibili, sussistono condizioni di solubilità che rendono relativamente efficaci le terapie chelanti, mentre, per quel che riguarda la questione posta dalla senatrice Fontana, osserva di essersi limitata a riportare ciò che afferma la letteratura scientifica circa le reazioni ai vaccini. Occorre peraltro precisare che non esiste un protocollo sulle vaccinazioni multiple effettuate in tempi brevi, come è avvenuto per molti dei militari in partenza per le missioni di pace. Tuttavia, considerate tali circostanze, a maggior ragione la reattività dell'organismo dovrebbe manifestarsi non oltre le 48 ore successive alla somministrazione. Conferma quindi al senatore Galperti che la sintesi da lui tracciata rispecchia l'impostazione della sua relazione e ricorda al senatore Amato che indubbiamente la diffusione di malattie tumorali dipende dall'inquinamento ambientale che, nel caso ulteriore dell'inquinamento bellico, presenta aspetti multifattoriali, da non sottovalutare. Occorre poi ricordare che il contingente italiano nei Balcani ha subito un inquinamento da uranio impoverito prodotto da eserciti di altre nazioni e va altresì sottolineato che l'uso militare dell'uranio impoverito è anche un modo per evitare di sostenere i costi, molto elevati, di stoccaggio di scorie nucleari, poichè l'uranio impoverito è per l'appunto un prodotto di scarto della lavorazione dell'uranio. Riferendosi infine al quesito posto dal senatore Gallo fa presente che sono allo studio maschere per le nanoparticelle e modalità di prevenzione per le aree interessate dai poligoni di tiro semplici ed anche poco costose. L'uso di tute e maschere può rivelarsi molto efficace per contenere il rischio di tumori, così come l'adozione di specifiche cautele nella preparazione e nella pulizia dei fornelli può assicurare migliori e più salubri condizioni operative, purchè si sappia con quali materiali si ha a che fare.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) chiede quindi chiarimenti sulla situazione del poligono del Salto di Quirra. In questa area, a quanto gli risulta non è stato esploso neanche un proiettile e pertanto non si comprende quali polveri possano essersi prodotte.

La dott.ssa GATTI ricorda che proprio ieri a Perdasdefogu è stata presentata una parte del monitoraggio ambientale promosso dal Ministero della Difesa ed effettuato da soggetti indipendenti. Già da questi risultati parziali, sembra accertata la presenza di nanoparticelle nell'ambiente. Nell'area, viene sperimentato un motore di grande potenza alimentato da combustibile solido e in grado di produrre temperature molto elevate. Sussistono quindi le condizioni per la produzione di nanoparticelle tossiche.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) obietta che la situazione descritta dalla dott.ssa Gatti, riscontrabile peraltro in ogni stabilimento industriale con attività analoghe, non si riferisce però alle conseguenze dell'uso di proiettili.

La dott.ssa GATTI osserva che per qualsiasi approfondimento in materia occorrerà attendere l'esito del monitoraggio dell'area avviato dal Ministero della Difesa.

Il PRESIDENTE invita la dott.ssa Gatti a predisporre per una prossima seduta un quadro di comparazione tra le ricerche sugli effetti delle nanoparticelle svolte in Italia e quelle svolte in altri paesi, con particolare riferimento agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, per valutare quali risultati sono stati raggiunti.

La dott.ssa GATTI prende atto della richiesta del Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia la dott.ssa Gatti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 2 febbraio 2011

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14.10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce, inoltre, di alcune richieste di attivazione dell'impianto audiovisivo.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE dispone l'attivazione di tale forma di pubblicità.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione del Presidente della Regione Abruzzo, dottor Giovanni Chiodi.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Giovanni CHIODI svolge un'ampia relazione, soffermandosi diffusamente sulle molteplici criticità stratificatesi nel corso degli anni nella sanità abruzzese, che egli si è trovato a dover fronteggiare nella sua veste di Presidente della Regione e di Commissario governativo.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori MASCITELLI, BIANCONI, COSENTINO, ASTORE e MAZZARACCHIO.

Replica l'audito, illustrando in particolare le diverse iniziative poste in essere per porre rimedio alle problematiche del sistema sanitario abruzzese.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 2 febbraio 2011

44^a Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 2 febbraio 2011

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati: esame e rinvio.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 2 febbraio 2011

54^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (n. COM(2010) 775 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 11^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM(2010) 794 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'Accesso

Mercoledì 2 febbraio 2011

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMIZIO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione «10 minuti di» per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dal 21 febbraio al 30 marzo 2011, e per il mezzo radiofonico, relativamente al periodo dal 14 febbraio al 7 marzo 2011.

La seduta termina alle ore 13,50.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 2 febbraio 2011

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE *Pag.* 189

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (INCE)

Mercoledì 2 febbraio 2011

Presidenza del Presidente
Roberto ANTONIONE

La seduta inizia alle ore 8,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, ricorda che, così come anticipato nella riunione della Commissione politica svoltasi a Budva il 25 e 26 novembre 2010, Commissione della quale peraltro è stato eletto presidente proprio nella citata riunione, è opportuno calendarizzare una riunione a Roma della Commissione medesima. A tale riguardo, sarà necessario stabilire una data, così da poter avviare le procedure organizzative.

La senatrice Tamara BLAZINA (*PD*), ritiene che sarebbe opportuno calendarizzare tale riunione nella seconda metà di marzo, possibilmente un giovedì o un venerdì.

Il senatore Vincenzo FASANO (*PdL*) ritiene si debba evitare la data del 17 marzo, che è un giovedì e che coincide con le celebrazioni per 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, osserva che la data migliore potrebbe allora essere il 24 e 25 marzo.

Riferisce poi dei colloqui avuti con l'Incaricato d'Affari turco Erkan Aytun e con l'Ambasciatore greco Michael Cambanis a proposito di un possibile allargamento dell'InCE a questi paesi. Ricorda peraltro di aver anche chiesto, ma non ancora potuto svolgere, un incontro con l'Ambasciatore russo con la medesima finalità. Ritiene infatti che l'argomento della riunione della commissione politica a Roma possa essere proprio quello di un possibile allargamento della dimensione territoriale dell'InCE. Dai primi colloqui effettuati, in primo luogo anche con il Sottosegretario

Mantica che è venuto in audizione dinanzi alla delegazione – lo ricorda – il 18 novembre 2010, ha potuto riscontrare un grande interesse. Indubbiamente ci sono anche dei problemi, ad esempio tra Grecia e Macedonia a proposito del nome, in quanto il termine Macedonia può far pensare alla regione greca che porta lo stesso nome e in qualche modo i greci hanno sempre temuto che questo fosse premessa per possibili rivendicazioni territoriali. La diatriba dura ormai da quasi vent'anni, e la Grecia ha sempre impedito, in ogni forum internazionale, che la Macedonia fosse ammessa con tale nome. Di conseguenza, il nome internazionalmente riconosciuto è «FYROM-Former Yugoslav Republic of Macedonia» in tutti i *fora* internazionali dove c'è la Grecia. Quando la Macedonia fece richiesta di adesione all'InCE, la fece col suo nome costituzionale, «Macedonia», e poiché tra i Paesi membri InCE non c'era la Grecia a contestarlo, la definizione è passata e di fatto l'InCE è l'unico forum internazionale dove la Macedonia partecipa col suo nome. Peraltro i macedoni sono molto orgogliosi di questo.

Quanto alla Turchia, ricorda che si tratta di un partner importante che già partecipa a pieno titolo alla NATO e, rispetto alla Russia, si tratta di un paese di un'importanza strategica che è inutile sottolineare.

Ha quindi predisposto una bozza di mozione che sottopone all'attenzione dei colleghi per ogni eventuale modifica o integrazione, al fine di promuovere un dibattito in Aula e di conoscere così in modo più definito gli orientamenti del governo in merito al possibile ampliamento della dimensione territoriale dell'InCE.

Il deputato Aldo DI BIAGIO (*FLI*) concorda sulle proposte del Presidente ritenendo importante valutare bene gli aspetti geo-politici per evitare di creare situazioni conflittuali.

Il deputato Maurizio FUGATTI (*LNP*) ricorda le perplessità del suo partito in merito all'adesione della Turchia all'Unione Europea: ritiene quindi di dover acquisire il consenso del gruppo prima di aderire a qualunque iniziativa volta a favorire l'ingresso della Turchia anche nell'InCE.

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, osserva che la sua proposta non intende entrare nel merito dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, bensì mira a costruire relazioni migliori con i paesi in questione, stemperando problemi che in altra sede trovano un'alta conflittualità. Non si intende quindi affrontare temi come il passaggio di gasdotti, i rapporti tra Russia e Moldavia oppure tra Grecia e Turchia ad esempio a proposito della questione di Cipro, né tantomeno affrontare il tema dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Ritiene infatti necessario assumere una posizione di basso profilo, seguendo gli indirizzi del governo, anche sulla base dei prioritari rapporti in seno all'Unione Europea.

Ricorda infine che si dovrà calendarizzare una missione a Londra presso la BERS, eventualmente a fine febbraio, e una missione a Bruxelles per incontrare il Commissario europeo per la politica regionale Johannes

Hahn e il Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UE, ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, per affrontare la questione dei fondi strutturali UE. A tale riguardo, trattandosi di argomenti di grande interesse per la delegazione e non avendo finora svolto nessuna attività economicamente onerosa per le Camere, ritiene di chiedere le necessarie autorizzazioni per estendere la partecipazione alle predette missioni a tutti i componenti la non numerosa delegazione.

Il deputato Aldo DI BIAGIO (*FLI*) concorda con il Presidente e propone di accorpate – ove possibile – le predette missioni.

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti e si riserva di far conoscere con maggiore dettaglio gli sviluppi organizzativi delle questioni poste.

La seduta termina alle ore 9,20.

